

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

898<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2000

(Notturna)

---

Presidenza del presidente MANCINO

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag.V-XV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-47

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 49-68

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 69-87



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 1

## TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

PRESIDENTE ..... 2

## INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

## Non accoglimento di proposta:

PRESIDENTE ..... 2, 3, 4

CASTELLI (LFNP) ..... 2, 3

PIERONI (Verdi) ..... 2, 3

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima**  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima:**

BARRILE (DS), relatore ..... 4, 5, 7 e passim

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali ..... 4, 5, 7 e passim

GERMANÀ (FI) ..... 4, 5, 6 e passim

PIERONI (Verdi) ..... 5, 6, 7 e passim

BEDIN (PPI) ..... 13

ANTOLINI (LFNP) ..... Pag. 9, 13

RECCIA (AN) ..... 16

PIREDDA (CCD) ..... 16, 17

PREIONI (LFNP) ..... 18

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE ..... 20, 21

MICELE (DS) ..... 20

CASTELLI (LFNP) ..... 21

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo:**

BEDIN (PPI) ..... 22

MONTELEONE (AN) ..... 22

PIATTI (DS), relatore ..... 21, 23

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali ..... 23

BETTAMIO (FI) ..... 23

ANTOLINI (LFNP) ..... 21, 23, 24

## SULLA CONVOCAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

PRESIDENTE ..... 26, 27

PREIONI (LFNP) ..... 26

PINTO (PPI) ..... 26

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4603:

BEDIN (PPI) ..... 27, 29, 30

CUSIMANO (AN) ..... 27

MINARDO (FI) ..... 29

## Discussione e approvazione:

**(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere**

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

*destinato ad uso zootecnico* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo ed altri; Pecoraro Scanio) (Relazione orale):

PRESIDENTE	...Pag. 30, 32, 33 e passim
SCIVOLETTO (DS), relatore	...31, 36, 42 e passim
ANTOLINI (LFNP)	...31, 38, 41
BEDIN (PPI)	...32, 37
RECCIA (AN)	...32
BETTAMIO (FI)	...33, 41, 42
PINGGERA (Misto-SVP)	...35, 36
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	...36, 42
CUSIMANO (AN)	...37
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	...42

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(4743) Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PAPPALARDO (DS), relatore	44
RESCAGLIO (PPI)	44
BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	44
BRIGNONE (LFNP)	45
NOVI (FI)	45
MARRI (AN)	45
LORENZI (Misto-APE)	46
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	46

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2000

47

#### ALLEGATO A

##### DISEGNO DI LEGGE N. 3358:

Articolo 2 ed emendamento	49
Articolo 3 ed emendamento	50
Articolo 4 ed emendamenti	51
Articolo 5 ed emendamenti	53
Articolo 6 ed emendamenti	54
Articolo 7 ed emendamenti	55

Articolo 8 ed emendamenti	...Pag. 57
Articoli da 9 a 16	57
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16	61
Articolo 17	61

##### DISEGNO DI LEGGE N. 4603:

Articoli da 1 a 4	62
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	65

##### DISEGNO DI LEGGE N. 4550:

Ordine del giorno n. 1	66
Articoli 1, 2 e 3	66

##### DISEGNO DI LEGGE N. 4743:

Articolo 1	67
------------	----

#### ALLEGATO B

##### INTERVENTI

Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin sul disegno di legge n. 3358	69
Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 4603	70
Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin sul disegno di legge n. 4603	71
Testo integrale della relazione del senatore Scivoletto sul disegno di legge n. 4550	72
Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 4550	74
Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin sul disegno di legge n. 4550	82
Testo integrale della relazione del senatore Pappalardo sul disegno di legge n. 4743	84

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	86
Assegnazione	87

## **RESOCONTO SOMMARIO**

### **Presidenza del presidente MANCINO**

*La seduta inizia alle ore 21,03.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 19 luglio.*

### **Comunicazioni all'Assemblea**

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Termine per la presentazione di emendamenti**

PRESIDENTE. Comunica che domani alle ore 9 scade il termine per la presentazione degli emendamenti alle proposte di risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

### **Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

CASTELLI (*LFNP*). Chiede l'inversione dell'ordine del giorno e il passaggio alla discussione del provvedimento sui lavori socialmente utili.

PIERONI (*Verdi*). Si associa a tale richiesta.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuna l'inversione della trattazione degli argomenti, anche perché sono iscritti all'ordine del giorno altri pro-

vedimenti prima di quello proposto dal senatore Castelli, che peraltro è invitato a muovere obiezioni al calendario dei lavori in sede di Conferenza dei Capigruppo. (*Commenti del senatore Castelli*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima**

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, sospeso nella seduta pomeridiana. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 e del relativo emendamento, che si intende illustrato.

BARRILE, *relatore*. È contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge il 2.100 ed approva l'articolo 2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e del relativo emendamento.

GERMANÀ (FI). Lo illustra.

BARRILE, *relatore*. È contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge il 3.100 ed approva l'articolo 3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (FI). Li illustra.

BARRILE, *relatore*. È contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

GERMANÀ (FI). Il 4.102 elimina una contraddizione dell'articolo 4 rispetto all'articolo 2.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti dal 4.100 al 4.104 ed approva l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (FI). Il 5.100 distingue tra due fattispecie di reato di diversa gravità, mentre il 5.101 ripristina l'arresto per chi ricorre all'uso di veleni o di bombe nella pesca.

PIERONI (Verdi). A nome del suo Gruppo, chiede di apporre la firma ad entrambi gli emendamenti.

BARRILE, *relatore*. Esprime parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva il 5.100 ed il 5.101, nonché l'articolo 5, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (FI). Ritira il 6.101 e il 6.104 e dà per illustrati i restanti emendamenti.

BARRILE, *relatore*. Esprime parere contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge il 6.100 e il 6.102.*

PRESIDENTE. Il 6.103 è precluso dalla precedente votazione.

*Il Senato approva l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (FI). Ritira il 7.100 e illustra il 7.102.

ANTOLINI (LFNP). Dà per illustrati il 7.101 e il 7.103.

PIERONI (*Verdi*). A nome del suo Gruppo, sottoscrive il 7.102 e il 7.104.

BARRILE, *relatore*. È contrario al 7.101 e al 7.103 ed è favorevole al 7.102 e al 7.104.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Si conforma al parere del relatore.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge il 7.101 e il 7.103 ed approva il 7.102 ed il 7.104. È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GERMANÀ (*FI*). Li illustra.

BARRILE, *relatore*. È contrario ad entrambi.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge l'8.100 e l'8.101 ed approva gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

GERMANÀ (*FI*). Li illustra.

BARRILE, *relatore*. È contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. È contrario al 16.0.100 (Nuovo testo) e si rimette all'Assemblea sul 16.0.101.

*Il Senato respinge il 16.0.100 (Nuovo testo) e il 16.0.101. È quindi approvato l'articolo 17.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BEDIN (*PPI*). Consegna alla Presidenza il testo della dichiarazione di voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

ANTOLINI (*LFNP*). Motiva le ragioni del voto contrario del suo Gruppo al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Volcic*).



RECCIA (AN). Il suo Gruppo si asterrà.

PIREDDA (CCD). I senatori del Centro cristiano democratico giudicano insufficiente il provvedimento per le esigenze del settore della pesca. (*Applausi del senatore Volcic*).

### **Richiamo al Regolamento**

PREIONI (LFNP). Chiede che la Presidenza ponga fine alla prassi di consegnare il testo scritto degli interventi, per ripristinare la corretta interpretazione dell'articolo 89, comma 4, del Regolamento, che consente ai senatori di far pubblicare in allegato ai loro discorsi soltanto tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici.

PRESIDENTE. La richiesta sarà oggetto di riflessione durante la pausa estiva; per ora la prassi viene mantenuta.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3358**

PIERONI (Verdi). Dichiara il voto favorevole dei Verdi al provvedimento.

GERMANÀ (FI). Forza Italia sia asterrà nella votazione finale, giudicando il provvedimento ulteriormente migliorabile, nonostante le modifiche positive apportate per merito dell'opposizione.

*Autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario, il Senato approva il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima».*

### **Sull'ordine dei lavori**

MICELE (DS). Considerata l'ora, appare realisticamente molto difficile affrontare un provvedimento complesso come il disegno di legge n. 4693. Propone pertanto che si proceda all'esame degli altri disegni di legge in titolo, rinviando quello sui lavori socialmente utili a domani. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Tale proposta ricalca quanto convenuto nella seduta pomeridiana, cioè di esaminare per primi tutti i provvedimenti per i quali era stata revocata la sede deliberante in Commissione. Prende tuttavia atto della richiesta e rinvia l'esame del disegno di legge n. 4693 alla seduta antimeridiana di domani, dopo la conclusione della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

CASTELLI (LFNP). Giudicando positiva la proposta del senatore Micele, coglie l'occasione per ribadire che il Gruppo LFNP ha sempre rispettato gli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo**

PRESIDENTE. Poiché il relatore, senatore Piatti, si rimette alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione generale.

BEDIN (PPI). Consegna il testo scritto del suo intervento. (*v. Allegato B*).

MONTELEONE (AN). Richiama l'attenzione del Governo sull'emergenza idrica in Lucania e sui gravissimi danni subiti dall'agricoltura della regione. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Follieri e Debenedetti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in titolo. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

BETTAMIO (FI). Ritira gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ANTOLINI (LFNP). Il Gruppo LFNP voterà contro il disegno di legge non tanto per contestarne il merito, quanto per evidenziare l'irrazionalità di procedure burocratiche che sarebbe stato opportuno rendere esecutive con un semplice atto amministrativo anziché imporre l'adozione di un disegno di legge per autorizzare spese già approvate dal Parlamento in sede di esame della legge finanziaria. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

**Sulla convocazione della 2<sup>a</sup> Commissione permanente**

PREIONI (*LFNP*). Chiede se la Commissione giustizia sia stata autorizzata a riunirsi in concomitanza con la seduta dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza non è informata di questa riunione.

PINTO (*PPI*). Precisa di aver prospettato l'esigenza di una urgente riunione della Commissione giustizia e di essere in attesa delle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione potrà riunirsi alla conclusione dei lavori dell'Assemblea.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4603**

BEDIN (*PPI*). Consegna il testo della dichiarazione di voto favorevole dei Popolari al provvedimento. (*v. Allegato B*).

CUSIMANO (*AN*). Il provvedimento reca atti dovuti, alcuni dei quali di rilevante importanza, come l'integrazione del finanziamento della legge n. 499 del 1999 e le autorizzazioni di spesa per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche. Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione, sottolineando l'eccessiva lunghezza dei tempi tecnici richiesti per la conclusione dell'*iter* di queste autorizzazioni di spesa, irragionevole se confrontata all'urgenza delle necessità del settore agricolo e contraddittoria rispetto ai tanto enfatizzati processi di delegificazione e sburocratizzazione. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

MINARDO (*FI*). Il provvedimento, lungi dall'essere un segnale di ravvedimento del Governo rispetto alla sua disattenzione per il mondo agricolo, costituisce al contrario la naturale prosecuzione di una politica che destina risorse irrisorie al settore, nonostante la grave crisi da esso attraversata specie nel Mezzogiorno. Le misure contenute nel disegno di legge, proceduralmente necessarie, risultano tuttavia sostanzialmente inutili e sono state approvate rifiutando ostinatamente il contributo dell'opposizione. Per questi motivi Forza Italia si asterrà dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico** (*Approvato dalla Camera dei de-*

*putati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo ed altri; Pecoraro Scanio*  
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Scivoletto a svolgere la relazione orale.

SCIVOLETTO, *relatore*. Consegna il testo scritto della sua relazione. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

ANTOLINI (*LFNP*). Il disegno di legge per l'introduzione di sostanze che consentano di evidenziare l'uso nei prodotti alimentari di latte in polvere destinato a scopi zootecnici è da sempre fortemente voluto dalla Lega Nord e decisamente osteggiato da alcuni Paesi produttori e dalle multinazionali che, attraverso l'utilizzo di questi prodotti, traggono ingenti guadagni frodando il fisco, gonfiando le quote latte ed adulterando gli alimenti. Risulta tuttavia chiaro che una efficace tutela della salute dei consumatori potrà essere assicurata solo dall'adozione dei traccianti di evidenziazione da parte degli ordinamenti di tutti i Paesi europei.

BEDIN (*PPI*). Consegna il testo scritto del suo intervento. (v. *Allegato B*).

RECCIA (*AN*). Nella consapevolezza che la lotta alle frodi alimentari e la tutela della salute dei cittadini si fondano sull'adozione di buoni strumenti legislativi, ma anche sull'informazione ai consumatori, Alleanza Nazionale non si opporrà all'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Corrao*).

BETTAMIO (*FI*). La Comunità europea ha insinuato che l'Italia non sia in grado di reprimere le frodi ai sensi della normativa europea e che voglia in realtà proteggere i propri prodotti interni. Anziché ricorrere ai traccianti, la Commissione sarebbe più favorevole a frequenti controlli e alle ispezioni. Dal canto suo, il Governo ha fatto conoscere al Parlamento gli obblighi cui è tenuto nei confronti della Comunità europea. È allora opportuno approvare il disegno di legge e trasformare il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee in una risoluzione che impegni l'Esecutivo a presentare apposita proposta alla Commissione europea, onde evitare contenziosi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PINGGERA (*Misto-SVP*). L'ordine del giorno n. 1 (v. *Allegato A*) mira a tutelare le piccole aziende che, producendo latte e dedicandosi contemporaneamente all'allevamento, sarebbero costrette a dividere le sedi di produzione. (*Applausi del senatore Lasagna*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SCIVOLETTO, *relatore*. Rinuncia a svolgere la replica, rimettendosi al Governo sull'ordine del giorno n. 1.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno, previa verifica della compatibilità con la normativa europea.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Auspica che proprio l'impegno del Governo possa rendere effettiva tale compatibilità. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1, accolto come raccomandazione dal Governo, non viene posto in votazione.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in titolo. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa quindi alla votazione degli articoli.

*Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BEDIN (*PPI*). Consegna alla Presidenza il testo del proprio intervento. (*v. Allegato B*).

CUSIMANO (*AN*). Alleanza Nazionale ha sostenuto il provvedimento sia alla Camera che al Senato, non essendosi reso protagonista della revoca della sede deliberante in Commissione, dove comunque sui contenuti è fortunatamente emersa uniformità di giudizio. Pertanto il Gruppo voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ANTOLINI (*LFNP*). Il sistema di controllo sulla produzione del latte non è stato mai attuato e l'applicazione delle quote latte ha sempre visto il totale disinteresse dei vari Ministri dell'agricoltura. Si è sempre puntato a fornire dati più elevati, dimostrando una sovrapproduzione a fronte della quale sono maturate ingenti multe. L'uso dei traccianti rappresenta ora una tutela per la salute dei consumatori e per la quantificazione effettiva della produzione. Pertanto, nonostante la volontà ostativa di molti, il disegno di legge è da approvare. (*Applausi dai Gruppi LFNP, DS e Misto-DU*).

BETTAMIO (*FI*). Ribadisce la necessità di impegnare sulla materia il Governo nei confronti della Comunità europea.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo italiano ha già posto la questione a Bruxelles.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). I Democratici voteranno a favore, auspicando che a livello comunitario la pignoleria dimostrata su alcune questioni non serva a coprire altri interessi. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

SCIVOLETTO, *relatore*. La sede deliberante fu revocata su richiesta di Forza Italia; successivamente ripristinata, fu nuovamente richiesta la rimessione all'Aula da parte della Casa delle libertà, il che aveva determinato le sue accuse di ostruzionismo e di schizofrenia istituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Ricorda le norme costituzionali che regolano le procedure di esame dei disegni di legge nelle diverse sedi parlamentari, invitando tutti i senatori a riflettere sul significato e sulle norme che regolano la rimessione all'Aula di un provvedimento.

*Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4743) *Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione*** (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pappalardo a svolgere la relazione orale.

PAPPALARDO, *relatore*. Anche considerando la semplicità del provvedimento e l'unanimità raggiunta, consegna il testo scritto della propria relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

RESCAGLIO (*PPI*). I Popolari sono soddisfatti per un provvedimento che garantisce concretamente la parità scolastica. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Dichiarata chiusa la discussione generale.

PAPPALARDO, *relatore*. Non ritiene necessario replicare.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non intende replicare.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in titolo. (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

BRIGNONE (*LFNP*). La Lega voterà a favore.

RESCAGLIO (*PPI*). Annuncia il voto favorevole dei Popolari.

NOVI (*FI*). Forza Italia si asterrà, ritenendo insufficiente per la scuola materna quanto previsto dal disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MARRI (*AN*). Alleanza Nazionale voterà a favore per non ostacolare la corresponsione dei contributi alle scuole materne non statali. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LORENZI (*Misto-APE*). Voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-RI*). Anche i Democratici voteranno a favore. (*Applausi del senatore Zilio*).

*Il Senato approva il disegno di legge, composto dal solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Pinggera).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 27 luglio. (v. *Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 23,10.*





## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 19 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco, D'Urso, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Lombardi Satriani, Manconi, Manis, Montagnino, Ossicini, Pagano, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Serena, Taviani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, Martelli e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Robol, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Maggi e Veltri, per partecipare al terzo *Forum* mondiale sull'*habitat*.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 21,05*).

**Termine per la presentazione di emendamenti**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alle ore 9 di domani mattina scade il termine per la presentazione degli emendamenti alle proposte di risoluzione presentate sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

**Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo per chiedere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, sostenuto dall'appoggio del numero di senatori prescritto dal Regolamento. Chiedo pertanto che si proceda subito – così come era previsto – all'esame del provvedimento sui soggetti impiegati in lavori socialmente utili e sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei chiede l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai sensi del comma 3 dell'articolo 56?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente ritiene non opportuno che venga invertita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Castelli. Sulla questione che stiamo trattando, la Commissione ha licenziato un testo profondamente modificato rispetto a quello originario del Governo, che pone seri problemi alla maggioranza per l'atteggiamento da tenere.

Pertanto, se lei manterrà la decisione che ha espresso, chiederò una riflessione più approfondita, in modo da rinviare l'esame del provvedimento a settembre. Ma se invertiamo l'ordine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, probabilmente avremo a disposizione un congruo tempo di riflessione.

PRESIDENTE. Ma di quale argomento stiamo parlando?

PIERONI. Mi riferisco al disegno di legge n. 3358 concernente la pesca marittima, che precede il disegno di legge n. 4693, sui lavoratori socialmente utili. Questo induce il nostro Gruppo ad appoggiare la richiesta di far precedere la votazione sul disegno di legge n. 4693 a quella sul disegno di legge n. 3358.

PRESIDENTE. Faccio presente, però, che ci troviamo già nella fase della trattazione di questo provvedimento. Abbiamo svolto la discussione generale e le repliche e abbiamo iniziato l'esame degli articoli.

Tra l'altro, vorrei far presente che nel corso della seduta pomeridiana abbiamo discusso l'inversione dell'ordine del giorno in questo senso, stabilendo che nella seduta notturna avremmo esaminato (si prevedeva che potessimo farlo un po' più intensamente, con risultati più favorevoli ai provvedimenti, indipendentemente dall'esito) i disegni di legge nn. 4603, 4550, 4743 e 4693.

Personalmente ritengo che non possiamo modificare continuamente l'ordine del giorno. *(Il senatore Castelli domanda di parlare).*

Senatore Castelli, se ha ascoltato la mia risposta, avrà compreso che ho preso una decisione. Lei ha chiesto l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e io ho respinto la sua richiesta. Tra l'altro, mi domando perché lei approva una sola volta, da quando è Presidente di Gruppo, un calendario dei lavori e poi pone sempre ostacoli alla trattazione degli argomenti secondo quanto la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità. Lei ieri non ha avanzato una riserva!

SCIVOLETTO. Si è pentito! *(Il senatore Castelli continua a chiedere di parlare).*

PRESIDENTE. Ma su cosa vuole intervenire?

CASTELLI. Se mi lascia parlare, glielo spiego! Signor Presidente, lei ha modificato il calendario che noi abbiamo approvato.

PRESIDENTE. L'ho cambiato perché rientra nei miei poteri; l'ho comunicato all'Aula e questa lo ha approvato.

CASTELLI. Lei non può rimproverarmi di dissentire su un calendario che è diverso da quello approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Inoltre, vorrei porle una domanda. Forse io ho un Regolamento padano, Presidente, perché non è riportato l'articolo che lei ha citato, nel quale sarebbe scritto che esiste la facoltà da parte del Presidente di non accettare la richiesta di inversione.

PRESIDENTE. Lo legga bene, senatore Castelli!

CASTELLI. Ripeto: si vede che il mio è un Regolamento padano, perché qui non c'è scritto.

PRESIDENTE. Ma a me non interessano né la Padania né il suo Regolamento!

Mi dispiace, ma confermo la mia decisione, perché è nelle mie facoltà.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963 e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3358, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 tende a dare la possibilità al Corpo forestale dello Stato di occuparsi dei parchi fluviali e vallivi. Infatti, il Corpo forestale, che oggi nella nostra nazione non ha il tempo per spegnere gli incendi e per occuparsi dei boschi, deve occuparsi del mare. A me questo sembra assurdo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, mentre con l'emendamento 4.100 si intende sopprimere l'articolo, in alternativa, l'emendamento 4.101 è volto a sostituire lo stesso prevedendo, per quanto riguarda gli agenti giurati di vigilanza, anziché la nomina di persone che dovrebbero essere istruite dal Ministero, cioè incompetenti che non sanno distinguere un pesce dall'altro (il che è assurdo, considerato che si tratta di procedere a delle assunzioni), il possesso di determinati requisiti, e cioè di diploma rilasciato da istituti tecnici nautici, di titolo professionale marittimo o di laurea in scienze biologiche, in quanto tali soggetti meriterebbero maggiormente di entrare a far parte del gruppo di agenti giurati rispetto a persone che potrebbero essere assunte arbitrariamente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, poco fa volevo intervenire sull'articolo 2 e lei mi ha rinviato all'articolo 3, ora mi consente di intervenire sull'articolo 4, ma io preferisco parlare sul 5.

PRESIDENTE. Vuol dire che quando le darò la parola sull'articolo 5, lei rinverrà il suo intervento all'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Volevo soltanto far notare che la norma che si intende modificare è in contrasto con quanto approvato nel secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 2, secondo il quale: «Restano ferme le attribuzioni e i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Ritengo che su quest'articolo ci sia stato un grave errore, anzi probabilmente una distrazione, da parte della Commissione. Infatti, la lettera *d*) riguarda coloro i quali usano veleni, bombe, corrente elettrica, intorpidenti per catturare i pesci, mentre ben diversa è la portata della lettera *f*) che riguarda la pesca in Stati diversi dal nostro.

Pertanto, l'emendamento 5.100 è volto a scorporare la lettera *d*) dalla lettera *f*) anche perchè nella prima è previsto un reato gravissimo, che non può meritare la depenalizzazione recentemente approvata dal Senato, per cui la disposizione del comma 1, capoverso 2, diventa quasi un premio per coloro che usano veleni. L'altra fattispecie è ben diversa.

Con l'emendamento 5.501 propongo che sia ripristinato l'arresto, come era già nella disposizione originaria, da sei mesi a due anni e un'ammenda da 3 milioni a 18 milioni di lire, cioè equiparabile a quella di chi dimentica un documento di bordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARRILE, *relatore*. Sono favorevole al ripristino dell'arresto, ma voglio precisare relativamente agli articoli 5 e 7, rispetto al testo originario, che questo provvedimento è stato fermo in Senato due anni e sono intervenute modificazioni legislative circa la depenalizzazione di reati minori, per cui abbiamo voluto uniformare il sistema sanzionatorio con le modificazioni legislative intervenute nel frattempo al Senato.

Questo è stato lo sforzo. Tuttavia, poiché da questo punto di vista il Governo è disponibile al ripristino della vecchia norma, mi dichiaro anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Barrile, se ho ben capito, lei accetta sia l'emendamento 5.100 che l'emendamento 5.101.

BARRILE, *relatore*. Signor Presidente, sì perché in tal modo ripristiniamo il vecchio testo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Anche il Governo concorda.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Intervengo soltanto per chiedere al senatore Germanà se consente l'apposizione della firma dei senatori dei Verdi all'emendamento che ha presentato. Gli devo dire con assoluta franchezza che di ciò lo ringrazio, ma questo non modificherà il nostro atteggiamento nel momento in cui parleremo del ponte sullo stretto di Messina.

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, consento l'apposizione della firma e sono felice dell'appoggio dei Verdi al nostro emendamento.

Vorrei però dire al relatore che l'emendamento 5.101 non ripristina quanto è stato proposto dalla Camera dei deputati, ma inasprisce leggermente la pena, perché esso prevede l'ammenda da 3 a 18 milioni di lire. Quindi, tale emendamento non è uguale a quello proposto dalla Camera, ma è leggermente diverso.

BARRILE, *relatore*. L'alternatività della sanzione ripristina il vecchio testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.100 è sufficiente esaminare l'articolo 6, alla lettera *b*), dove non sono riportate le seguenti parole: «escluse le navi».

Ritiro l'emendamento 6.101. L'emendamento 6.102 è stato presentato per coloro che cercano di reiterare la violazione, per i quali è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca. Mi sembra giusto che la pesca totalmente illegale, soprattutto quella che arreca un danno rilevante al nostro mare, che è diversa da quella autorizzata dalle norme di legge che regolano tale attività, debba, dopo tre volte, essere punita in modo serio.

L'emendamento 6.103 prevede il ritiro definitivo delle licenze di pesca. Ritiro l'emendamento 6.104, perché è in contrasto con il precedente. In ogni caso, si tratta di una legge mal fatta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.



BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

A seguito di tale votazione è precluso l'emendamento 6.103. Ricordo che l'emendamento 6.104 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.100.

L'emendamento 7.102 è molto importante e a tal riguardo mi rivolgo nuovamente al senatore Pieroni e ad altri senatori. Tale emendamento riguarda la pesca illegale a strascico – ripeto illegale – e non quella legale che autorizziamo. Quindi, mi sembra opportuno che a tal riguardo il rappresentante del Governo e il relatore riflettano per un attimo.

Mantengo l'emendamento 7.104, perché riguarda sempre la pesca illegale effettuata con sistema denominato a strascico che comporta un danno.

ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, volti ad inasprire le sanzioni.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, per evitare di ripetere la battuta precedente, chiedo al senatore Germanà se è così cortese da consentirci di sottoscrivere gli emendamenti 7.102 e 7.104 relativi alla pesca con il sistema a strascico.

PRESIDENTE. Il senatore Germanà acconsente; ne prendo atto senatore Pieroni.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.101, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 7.102.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.103, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 7.104.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.100 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, quanto all'emendamento 8.100, ritengo che anche l'associazione dei pescatori abbia diritto a ricevere aiuti. L'emendamento 8.101 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARRILE, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

GERMANÀ. Signor Presidente, nell'attuale momento di transizione non si capisce se il regolamento di attuazione delle azioni strutturali nel settore della pesca sia di competenza dello Stato o delle regioni. L'emendamento 16.0.100 prevede la possibilità di utilizzare i fondi per i progetti SFOP, in attesa che le regioni siano pronte a dare applicazione al regolamento.

Quanto all'emendamento 16.0.101, la vigente normativa prevede che coloro i quali dimenticano un qualsiasi documento di bordo, pur essendo in possesso, sono passibili di contravvenzione da tre a diciotto milioni di lire. Purtroppo, sono state già applicate contravvenzioni di sei milioni di lire. L'emendamento prevede che coloro i quali siano in possesso di documento possano presentarlo entro 24 ore presso la Capitaneria di porto. È assurdo infatti che chi va in mare possa incorrere in una contravvenzione di 200.000 lire, mentre chi va a pescare per guadagnarsi la giornata va incontro a contravvenzioni così elevate. Purtroppo è stato un errore della Commissione giustizia in sede di esame del provvedimento concernente la depenalizzazione dei reati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARRILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti anche perché il Governo dovrebbe presentare – speriamo quanto prima – il disegno di legge che riordina l'intero settore della pesca. Ci auguriamo che tutte le contraddizioni e le questioni inerenti al rilancio del settore possano trovare composizione all'interno di quel provvedimento.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le comunità agricole e forestali*. Il Governo esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 16.0.100 (Nuovo testo) e si rimette all'Aula sul 16.0.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.100 (Nuovo testo), presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.0.101, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Esprimo voto favorevole a nome del Gruppo Popolare e consegna alla Presidenza le motivazioni. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

PRESIDENTE. Saranno allegate ai Resoconti.

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, colleghi, da molti anni nelle competenti sedi internazionali viene ripetutamente posto il problema della pesca sostenibile e della gestione responsabile delle risorse del mare. A questo proposito si ricorda che presso la FAO esiste uno specifico Comitato, il COFI, che si riunisce con cadenza biennale.

I lavori di tale Comitato hanno consentito di giungere alla messa a punto di un codice di condotta per la pesca responsabile, che è stato elaborato tenendo conto delle tante risoluzioni approvate nel corso degli anni nelle più importanti e qualificate sedi internazionali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sui diritti del mare alla Conferenza mondiale della FAO del 1994, dalle dichiarazioni di Cancun e di Rio del 1992 alle conclusioni e raccomandazioni della Consulta tecnica della FAO sulla pesca in alto mare, fino alle disposizioni del programma di Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambito dello sviluppo.

In conclusione dell'ultima riunione del COFI, il direttore generale della FAO Diouf non ha perso l'occasione per ricordare che attraverso il codice di condotta per la pesca responsabile la comunità internazionale ha la possibilità di superare la contraddizione di fondo che per lungo tempo ha caratterizzato l'operato dei singoli Stati che, a fronte di risorse limitate, hanno posto in essere comportamenti improntati al loro massimo sfruttamento in breve tempo.

Il rispetto delle norme per l'esercizio della pesca responsabile rappresenta per tutti gli Stati un richiamo al buon senso e un'importante sfida per il futuro, in quanto la possibilità di continuare a beneficiare delle risorse del mare dipende esclusivamente dal loro mantenimento.

A questo proposito, e con riferimento a quelle che saranno le prevedibili evoluzioni demografiche degli anni a venire, in sede di Nazioni Unite sono state elaborate le seguenti linee di comportamento cui gli Stati dovranno attenersi. Primo: aumentare la produzione dell'acquacoltura, migliorando le tecniche che consentono di innalzare le rese e la qualità del pesce destinato all'alimentazione. Secondo: prevedere e adottare misure severe per alleviare la pressione sulle specie e sui mari sottoposti ad ec-

cessivo sfruttamento, tra i quali vi è anche il Mediterraneo, giudicato a rischio dalle stesse Nazioni Unite. Terzo: proteggere gli *habitat* marini e costieri, gli estuari, le anse e le barriere coralline. Quarto: ridurre gli sprechi, tenendo presente che ogni anno si stima che circa 27 milioni di tonnellate di pesce pescato siano rigettate in mare.

Quanto sopra non per spostare l'attenzione dai problemi del settore peschereccio nazionale a ciò di cui si discute nelle sedi internazionali, bensì per richiamare l'attenzione sul fatto che oggi non è pensabile impostare qualsiasi intervento di politica nazionale in materia di pesca prescindendo dalle indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, anche perché – giova ricordarlo – tali indicazioni sono contenute in accordi, relazioni finali e dichiarazioni che sono state sottoscritte e approvate anche dai Governi italiani e, quando è stato necessario, sono state ratificate anche dal nostro Parlamento.

Ciò considerato, ci chiediamo dunque come si debba intendere il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare: come una proposta che si muove nella direzione indicata dalle Nazioni Unite, oppure come un modesto e maldestro tentativo di apportare poche e significative modifiche a una legge nazionale sulla pesca il cui impianto è comunque vecchio di 35 anni?

La risposta, onorevoli colleghi, ci sembra piuttosto scontata. Il disegno di legge del Governo si muove in una logica diversa da quella che caratterizza le dichiarazioni e gli accordi che lo stesso Governo ha sottoscritto nelle sedi internazionali. Nel disegno di legge governativo non vediamo infatti traccia né di disposizioni per aumentare e migliorare le produzioni dell'acquicoltura, né di misure severe per combattere il proprio sfruttamento delle risorse marine, né di disposizioni finalizzate alla protezione degli *habitat* marini e costieri; né di interventi volti a ridurre gli sprechi, e gli scempi delle migliaia di tonnellate di pesce pescato e rigettato in mare.

Quel che si vede, onorevoli colleghi, sono piccole proposte per modifiche di piccola portata che, ne siamo certi, non produrranno effetto alcuno ai fini di un significativo miglioramento dello stato di conservazione delle risorse biologiche dei nostri mari.

Non crediamo, infatti, che nessuno sia veramente convinto che si possano seriamente combattere gli infiniti abusi che sono quotidianamente perpetrati a danno dei nostri mari, riconoscendo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai comandanti delle navi militari da guerra impegnati in operazioni di vigilanza nei confronti dei pescherecci che operano fuori dalle acque territoriali; oppure, affidando alle regioni e alle province il compito di nominare gli agenti giurati della pesca: una figura che, con ogni probabilità, non avrà altro destino che quello di determinare delle sovrapposizioni funzionali con i ruoli attualmente svolti dai vigili urbani e dai funzionari delle ASL; così come riteniamo che non serviranno granché l'inasprimento e l'aggiunta di alcune sanzioni amministrative.

In un Paese come l'Italia dove, ogni qualche anno, si devono varare leggi per confermare obblighi preesistenti, come quelli di portare il casco

in motorino e di allacciare la cintura di sicurezza in auto, si dovrebbe avere capito che non è sufficiente prevedere una sanzione per avere la certezza che le leggi siano rispettate. Perché i cittadini rispettino le leggi occorre uno Stato rigoroso, serio e credibile. E quale rigore, serietà e credibilità mostra uno Stato che, per coloro che contravvengono alle regole di pesca riguardanti l'uso delle spadare, prevede le sanzioni ridicole che sono indicate alla lettera f) dell'articolo 7 del disegno di legge all'esame di quest'Aula?

Onorevoli colleghi, le reti derivanti da posta, comunemente note con il nome di spadare, sono, assieme ai sistemi di pesca a strascico, le principali responsabili del degrado dei nostri mari. Con la pesca a strascico si distrugge la posidonia e, con essa, l'*habitat* di numerose specie marine e, in particolare di pesci, che costituivano le principali e più ambite prede delle piccole imbarcazioni che utilizzano tecniche di pesca tradizionali a basso impatto ambientale. Con le spadare si commettono vere e proprie stragi di cetacei, in particolare di delfini, che muoiono, prigionieri delle reti, o peggio ancora, a seguito delle mutilazioni deliberatamente inferte loro da mani crudeli, mosse dalla sbrigativa necessità di ripulire le reti in cui quei poveri animali avevano avuto la ventura di impigliarsi.

L'utilizzo delle spadare è da anni bandito in tutto il mondo e l'Italia è, oramai, rimasta l'unico Paese che continua a praticare tale tipo di pesca. Pur di non interrompere questa vergognosa pratica di pesca, abbiamo addirittura accettato il rischio di esporci a possibili ritorsioni commerciali da parte degli Stati Uniti che, fino a tre anni fa, hanno più volte minacciato di attuare un *embargo* contro tutti i prodotti italiani di origine marina, dalle sardine in scatola ai gioielli con coralli, per un danno complessivo sulla bilancia dei pagamenti, che sarebbe stato nell'ordine dei 2.000 miliardi di lire l'anno. Per scongiurare questa possibilità e per evitare motivi di scontro commerciale con gli Stati Uniti si è arrivati a concordare un programma di graduale dismissione delle spadare per un importo complessivo di circa 400 miliardi di lire che, tra le altre cose, ha beneficiato del cofinanziamento dell'Unione europea.

Ebbene, nonostante i danni all'ambiente, nonostante i problemi internazionali, nonostante l'esistenza di un generoso piano di dismissione, il Governo continua ad essere indulgente e permissivo nei confronti di chi utilizza le spadare. Non sappiamo, infatti, come giudicare le sanzioni, veramente ridicole che sono previste dal disegno di legge per coloro che violano le disposizioni relative a questo sistema di pesca: sospensione della licenza per non più di trenta giorni alla prima infrazione; per non più di tre mesi alla seconda; cancellazione della licenza solo alla terza infrazione accertata. Considerato che un'infrazione commessa in mare ha, più o meno, le stesse possibilità di essere accertata di un crimine commesso nel deserto, crediamo di non essere particolarmente polemici nell'affermare che quello proposto dal Governo somiglia più ad un concorso a premi che non ad un serio sistema sanzionatorio.

Ecco perché, onorevoli colleghi, parlavamo, poc'anzi, di assenza di rigore, di serietà e di credibilità. Ecco perché, onorevoli colleghi, siamo

convinti che il presente disegno di legge è totalmente inadeguato a rispondere all'assoluta esigenza di adottare comportamenti virtuosi in materia di pesca sostenibile e di gestione responsabile delle risorse marine. Un'esigenza, questa, che dovrebbe essere ben presente in ciascuno di noi: non tanto perché essa dovrebbe emergere in risposta alle indicazioni e alle sollecitazioni che giungono dai più importanti organismi internazionali, quanto perché sentimenti del genere dovrebbero essere nel cuore e nella coscienza di ognuno.

È infatti evidente che lo sfruttamento bieco e irresponsabile del mare non può che portare all'esaurimento di una risorsa che è di tutti e ciò, di conseguenza, non può che recare danno a tutti. Un'evidenza che, tuttavia, non deve essere risultata tale al Governo nel momento in cui ha preferito percorrere la via delle piccole modifiche che non imboccare la strada della grande riforma. Di certo, come diceva il Manzoni, il coraggio, se non lo si ha, non ce lo si può dare: e in quest'occasione sarebbe certamente stato necessario più coraggio e meno ipocrisia di quello che il Governo ha dimostrato di avere.

Più coraggio per seguire con fermezza la via della pesca responsabile, meno ipocrisia per non giustificare la pochezza dei contenuti di questa legge con la scusa di una malintesa salvaguardia degli interessi dei pescatori.

Per i pescatori, quelli veri, seri e responsabili, non vi è infatti interesse più grande che quello di conservare le riserve del mare. Per questo motivo siamo certi che saranno proprio i pescatori a comprendere e apprezzare il nostro voto contrario a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Volcic).*

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del Gruppo Alleanza Nazionale sul disegno di legge n. 3358 perché, comunque, esso è frutto di un lavoro lungo e difficile all'interno della 9<sup>a</sup> Commissione.

Avremmo voluto che stasera ci fosse stata maggiore comprensione da parte del relatore e del Governo; così non è stato. Rimangono alcuni dubbi che ho cercato di chiarire con la presentazione del nostro emendamento e altri dubbi si sono aggiunti durante il percorso del provvedimento; però, occorre anche sottolineare che ci sono degli elementi nuovi che vanno comunque presi in considerazione.

Per questi motivi il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà dal votare il disegno di legge al nostro esame.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



PIREDDA. Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto a nome del Centro Cristiano Democratico.

È stato già rilevato che il provvedimento è abbastanza insufficiente e per chi ha avuto esperienza nella Commissione che si occupava della pesca al Senato otto anni fa rilevare che dopo sei anni di questa maggioranza è approvato un disegno di legge che non fa alcun passo avanti rispetto allo stato della scienza di allora è piuttosto deludente. Questa maggioranza sembra non aver avuto molta premura nell'affrontare il problema, tant'è vero che lo stesso disegno di legge era giacente al Senato da ben due anni.

Come è stato ricordato, le disposizioni sono piuttosto timide o poco coraggiose. Ad esempio, nel vietare l'utilizzo delle reti cosiddette da posta derivante o a strascico sono rimasti degli spazi di permesso assolutamente ingiustificati e ingiustificabili. Hanno detto tutti – ed è naturale che lo si dica – che quella biomarina è una delle grandi risorse del nostro Stato, immersi come siamo per 8.000 chilometri di costa nel mare Mediterraneo. Pertanto, probabilmente sarebbe stato giusto fare qualche riferimento all'esigenza di accordi internazionali in materia di pesca, cioè a una proiezione di accordi tra Italia e Tunisia, tra Italia e Algeria, tra tutti i Paesi del Mediterraneo. Questo per calibrare lo sforzo di pesca di tutte le marinerie che si affacciano sul Mediterraneo alle risorse esistenti, al limite concordando anche delle ipotesi di fermo biologico, così come facciamo nei nostri mari territoriali, e ipotizzando dei casi nei quali una sospensione dell'attività di pesca concordata con le altre nazioni avrebbe fatto bene alla valorizzazione di questa risorsa economica.

Credo abbia fatto bene il senatore Germanà a far riferimento alle guardie giurate. Aveva una logica la proposta di utilizzare persone di alta competenza biologica, marina e di ecologia ambientale. La semplice guardia che si limita a verificare, come una qualunque guardia forestale, l'effettuazione in termini numerici di un'attività di raccolta del pescato, mi sembra assolutamente inutile, mentre sarebbe stato utile dotare il sistema di pesca italiano di un corpo di agenti in grado di orientare la propria attenzione e quella dei pescatori all'attività cosiddetta di *sea farming*, cioè di acquicoltura, per creare le condizioni di sviluppo e di accrescimento delle risorse di pesca.

Vi è poi il discorso dell'ittioturismo. È una cosa di cui si è sempre parlato, può essere di arricchimento del reddito dei pescatori, ma per quanto riguarda il settore della pesca in senso stretto non significa nulla, mentre occorrerebbero dei provvedimenti in base ai quali laureati in biologia marina assistano permanentemente chi opera nel settore della pesca per aumentare la capacità. Insomma, i giapponesi non ci insegnano nulla? In Giappone la pesca è coordinata e assistita da persone che spesso vengono in Italia anche a dieci milioni di lire al giorno per consulenze in questo settore.

Manca infine qualunque riferimento all'attività di pesca negli stagni e nelle zone di mare interno. La Sardegna è piena di stagni un tempo pesco-sissimi. Non mi pare opportuno rivedere una legge del 1965 limitandoci a piccoli interventi che non hanno alcuna capacità di stimolo e di accresci-

mento dell'attività di pesca nel nostro Paese. (*Applausi del senatore Volcic*).

### **Richiamo al Regolamento**

PREIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Faccia completare le dichiarazioni di voto.

PREIONI. Il mio intervento riguarda l'acquisizione di documenti proprio relativamente alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Voglio far riferimento al comma 4 dell'articolo 89 del Regolamento che recita: «I senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea».

Nel corso delle dichiarazioni di voto è stato consentito al senatore Bedin di allegare alla propria dichiarazione di voto non motivata, un documento di motivazione a parte. Mi pare sia accaduto altre volte che la Presidenza abbia dato questa facoltà ai senatori, ma credo sia una prassi non bella e chiedo si ponga fine a questa consuetudine, ripristinando in pieno l'interpretazione restrittiva, ma comunque normale, del Regolamento e si consenta la possibilità di allegare esclusivamente tabelle o elenchi nominativi, come previsto dal comma 4 dell'articolo 89 del Regolamento.

Per questi motivi chiedo che i documenti consegnati dal senatore Bedin, quali motivazioni della propria dichiarazione di voto, non vengano allegati al resoconto e non abbiano quindi la stampa nei resoconti parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, farò tesoro di questa sua osservazione durante il mese di agosto; intanto, la prassi continua.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3358**

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, per ringraziare i colleghi della Lega e del CCD che ci hanno in parte sottolineato le nostre mancanze e i nostri *deficit* in termini di difesa dell'ambiente nell'occasione dell'e-

same di questo provvedimento. Non pretendiamo di essere i primi della classe; se altri hanno una sensibilità uguale o maggiore della nostra ne siamo felici. Spero che tale sentimento sia diffuso non solo per quanto riguarda il settore della fauna marina, ma che riemerge anche in occasione di viabilità, di rifiuti e di altri argomenti. Siamo ben felici di arrivare ultimi quando si tratta di difendere l'ambiente se altri sono più intransigenti e più capaci di noi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, poteva farlo prima.  
Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, era mia intenzione farlo: un disegno di legge del genere che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori meriterebbe molto di più; però, osservando quanto da lei suggerito, cercherò di essere brevissimo.

Caro collega Piredda, l'accordo con gli Stati doveva esserci; però, essendo nuovo dell'ambiente, lei non sa che nel 1998-1999 venne presentato un progetto FAO. Si sono spesi 6 miliardi di lire a Termoli; ho presentato un'interrogazione cui non è stata fornita mai risposta. Quindi, ritengo che le cose stiano così: si tratta di un progetto mai tradotto in italiano; questo è il primo dato. Mi sono occupato anche di Oristano la cui proposta è stata bocciata in Commissione. Se all'articolo 4 sono stati inseriti i «pescatori residenti nella zona» è merito nostro; l'ittioturismo è merito nostro; l'aver modificato i 40,8 cavalli per i pescatori è merito nostro e così via. Che vi sia una legge di orientamento, così come dice il senatore Barrile, debbo pur dire che è un falso politico che vuole strumentalizzare, perché esiste il mio progetto di legge-quadro presentato quattro anni fa, posto all'ordine del giorno della Commissione otto mesi fa e poi scomparso.

Quindi, è un falso politico che vorrebbe vendere chissà a chi sul resoconto della stampa. Approfitto della presenza del sottosegretario Occhipinti per dirgli che si verifica un conflitto tra Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Guardia costiera perché, ogni qualvolta viene commesso un reato grave, come quello che abbiamo poc'anzi approvato della pesca a strascico, è sufficiente presentare una memoria difensiva alla Guardia costiera perché venga dimezzata l'ammenda, senza neanche interpellare l'Arma, la Polizia e la Guardia di finanza che svolgono il loro dovere. Questo è un fatto che non deve verificarsi più e la prego, quindi, di intervenire.

Il Gruppo Forza Italia si asterrà dal votare il provvedimento ritenendo che possa essere notevolmente migliorato. Sono certo, però, che il prossimo Governo che, senza dubbio, conosce meglio di tanti altri probabilmente l'argomento della pesca – almeno spero sia così – potrà migliorare il provvedimento.

Mi auguro che anche lei sia felice di questo.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli eventuali coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963 e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima».

**È approvato.**

### Sull'ordine dei lavori

MICELE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Mi rendo conto che è una richiesta un po' curiosa a quest'ora.

PRESIDENTE. Dovrei dire *tu quoque*, ma non lo farò.

MICELE. Poiché siamo giunti alle ore 22 e manca solamente un'ora alla chiusura dei nostri lavori, credo che realisticamente sia molto difficile che noi possiamo affrontare ed approvare questa sera il disegno di legge recante l'autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili. Mi permetterei, quindi, di chiedere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta e affrontare subito gli altri tre argomenti successivi al provvedimento in questione, che non presentano grandi difficoltà né contrasti e che potremmo agevolmente approvare nel giro di pochissimo tempo.

Credo che, così facendo, domani mattina potremmo dare inizio ai nostri lavori esaminando il disegno di legge n. 4693 sui lavoratori impiegati in lavori socialmente utili. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

PRESIDENTE. Cari colleghi, nella seduta pomeridiana avevamo convenuto che avremmo esaminato tutti i provvedimenti «leggeri», ciò per non offendere non soltanto i rappresentanti del Governo ma anche i relatori che pure hanno lavorato.

Provvedimenti «leggeri» perché erano stati assegnati alle Commissioni competenti in sede deliberante. Una volta revocata la sede deliberante e rinviati in Aula, questi provvedimenti avrebbero dovuto anticipare la discussione sul disegno di legge sui soggetti impiegati in lavori socialmente utili.

Pertanto, accogliendo nella sostanza il suo proposito, dico che si conferma formalmente quanto stabilito nel pomeriggio. Naturalmente lei sostiene che, ultimati questi provvedimenti, non bisogna andare avanti que-

sta sera. Io vi posso dire che non andremo avanti, perché prendo atto della vostra stanchezza, ma anche della mia freschezza, almeno per il momento.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole alla proposta avanzata.

Vorrei però segnalare, senza alcuna polemica, per smorzare un po' i toni, un fatto. A seguito di alcune sue dichiarazioni rilasciate in Aula, parlando con alcuni colleghi ho avvertito che si è ingenerata la convinzione che spesso da parte nostra non si rispettino i patti e le convenzioni stipulati in seno alla Conferenza dei Capigruppo. Ci tengo a sottolineare che tutto ciò non è mai accaduto. Lo dimostra anche quanto sta avvenendo questa sera: malgrado lo scontro acceso che c'è stato, il mio Gruppo ha mantenuto la parola, non facendo assolutamente alcun tipo di ostruzionismo su questo provvedimento, così come avevamo promesso.

Ci tengo a sottolineare tutto ciò, perché non mi piace che il Gruppo della Lega passi per quello che non rispetta gli impegni. Noi gli impegni li abbiamo sempre rispettati, ci tengo a precisarlo. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sono sempre lieto di ascoltare dichiarazioni come quella da lei resa poc'anzi.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

#### **(4603) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4603.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Piatti, se intende integrare la relazione scritta.

PIATTI, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Antolini. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, anche questa volta svolgerò solo la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, se lei consente, consegno il mio intervento, affinché venga allegato al resoconto.

PRESIDENTE. Secondo la prassi.

È iscritto a parlare il senatore Reccia. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, mi riservo di fare solo la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, anch'io interverrò solo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monteleone. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Grazie, signor Presidente, grazie due volte: la prima per avermi concesso la parola, l'altra perché porto il ringraziamento dei numerosissimi agricoltori del Metapontino. Questa mattina ho disertato l'Aula per prendere parte ad un'imponente manifestazione civile e democratica, per fortuna senza incidenti. Una protesta che purtroppo data da oltre 20 anni per le difficoltà incontrate da quella zona, specialmente dall'Agro di Montalbano (Tursi, Scanzano, Policoro, Bernalda e Pisticci) a reperire acqua irrigua.

Ebbene, signor Presidente, so che l'obiettivo che questo disegno di legge si propone è quello di predisporre una serie di interventi finanziari a sostegno del settore agricolo, mediante il ricorso a risorse finanziarie preordinate. Questa è un'emergenza non preordinata, per cui chiedo l'attenzione del Governo.

Dal momento che questo disegno di legge comprende un articolo (precisamente l'articolo 3) che si riferisce proprio alle calamità naturali e alle eccezionali avversità atmosferiche, e dal momento che nella Lucania sicuramente è già stato dichiarato lo stato di calamità naturale, verranno chiesti al Governo interventi per risolvere una questione così vitale per gli agricoltori.

Mi ritengo fortunato, essendo giunto da poche ore in quest'Aula, di poter chiedere al Governo, a nome di tutti gli agricoltori bisognosi di alcuni stanziamenti, di tener presente che il settore agricolo in quella terra è fondamentale. Affinché non ci siano più scuse, è necessario che il Governo si impegni (insieme alla triade costituita da Ente irrigazione, Consorzio di bonifica e regione Basilicata) ad affrontare questa grave situazione, ormai ultraventennale, con quei protocolli che richiedono l'investimento di risorse per la soluzione dei problemi esistenti. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Debenedetti e Follieri. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in sede di replica. Raccomando solo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

BUCCIARELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101, sui quali ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario. Senatore Bettamio, ritira questi emendamenti?

BETTAMIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ci troviamo di fronte a provvedimenti come questo, ci viene spontaneo chiederci in quale Paese viviamo e da che razza di perverso sistema burocratico-amministrativo siamo regolati.

Siamo infatti certi che le disposizioni recate da questo disegno di legge apparirebbero inutili ad una qualsiasi persona di buonsenso e se per caso non apparissero tali, o peggio ancora non lo fossero, significherebbe che i casi sono due: o viviamo in un sistema insensato, oppure chi vi parla vive fuori dal sistema.

Premetto che, se è vera la prima ipotesi, dovremmo preoccuparci tutti quanti seriamente. Se, per contro, è vera la seconda ipotesi, ed è chi parla ad essere fuori dal sistema, egli non si preoccuperà affatto, anzi ne farà motivo di vanto, perché questo sistema proprio non gli piace.

Mi soffermerò ora sul merito del provvedimento. Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare, nonostante l'altisonante titolo assegnatogli («Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo») che lascia intendere il varo di chissà quale importante intervento, si limita in realtà ad autorizzare spese che già erano state approvate dal Parlamento in sede di legge finanziaria.

Ci rendiamo conto che il nostro è un sistema giuridico e amministrativo complesso; tuttavia, ci chiediamo quante leggi debba approvare il Parlamento affinché una legge da esso approvata diventi operativa.

Siamo coscienti del fatto che nelle tabelle allegate alla legge finanziaria si iscrivono risorse da assegnare a leggi di cui si prevede l'emanazione. Nel disegno di legge al nostro esame questo caso ricorre, ad esempio, per lo stanziamento di 750 miliardi di lire finalizzati al pagamento delle multe per le quote latte, che era iscritto nella tabella A, ove appunto si trovano le assegnazioni in conto corrente da utilizzare come copertura per leggi di cui si prevede l'emanazione.

Ma che dire, sempre per riferire di un esempio tratto dalla presente legge, dei 230 miliardi di lire in favore delle cooperative agricole, per le quali esiste una legge che – sebbene inapplicata – è comunque vigente dal 1993?

In ogni caso, a prescindere dai tecnicismi amministrativi, riteniamo opportuno e necessario riflettere in merito al tempo che perdiamo nell'emanazione di leggi che, senza nuocere a nessuno, e soprattutto senza venire meno ad alcun principio democratico, potrebbero tranquillamente essere sostituite da semplici atti amministrativi.

Veniamo ai casi concreti.

All'articolo 1 si prevede l'attuazione di un intervento finanziario a copertura delle garanzie concesse dai soci delle cooperative agricole, ossia si dà concreta attuazione ad una legge che, da tempo, aspettava di essere applicata. Ci sono le disposizioni, ai sensi delle quali distribuire il denaro; ci sono le risorse finanziarie che, finalmente, sono state reperite con l'ul-



tima legge – sottolineiamo legge – finanziaria. È dunque così necessario fare una nuova legge per autorizzare l'utilizzo di quel denaro?

All'articolo 2 si prevede un'integrazione finanziaria delle risorse già recate da una legge vigente: nel caso specifico, la legge n. 499 del 1999. Poiché non si tratta di sostenere l'attuazione di interventi o l'attivazione di procedure di spesa diverse rispetto a quelle già previste, ci sentiamo di avanzare l'ipotesi che, sotto il profilo tecnico, l'operazione proposta dal Governo può essere considerata analoga al rifinanziamento di una legge vigente che è effettuata utilizzando risorse la cui entità è stata determinata dalla legge finanziaria e, quindi, da un atto normativo definitivamente approvato dal Parlamento.

Ciò considerato, torniamo a chiederci e a chiedere se, in casi di questo tipo, non sia opportuno prevedere procedure di autorizzazione di spesa meno complesse dell'emanazione di una nuova legge che, all'atto pratico e al buon senso, appare completamente inutile.

All'articolo 3 si autorizza la spesa di 436 miliardi di lire, con i quali lo Stato regolarizza la sua posizione debitoria maturata nei confronti delle regioni e delle province autonome a seguito dell'attuazione della legge sul fondo di solidarietà nazionale. Poiché si tratta di crediti maturati fino all'anno 1992, i cui importi sono stati accertati e verificati, e siccome, anche in questo caso, gli stanziamenti necessari a saldare il suddetto debito sono contenuti nella legge finanziaria e, quindi, sono stati approvati dal Parlamento, ci interroghiamo, una volta ancora, sull'effettiva necessità e sulla sensatezza del presente disegno di legge.

All'articolo 4, infine, si autorizza la spesa per il trasferimento all'AIMA dei 750 miliardi di lire necessari a pagare l'ultima rata della tristemente famosa multa di 3.620 miliardi di lire per il superamento delle quote latte risalente al periodo 1989-1993. Anche in questo caso si tratta di materia, di importi e di scadenza note da tempo. Si ricorda, infatti, che la definizione e il relativo piano di rateizzazione del suddetto importo di 3.620 miliardi di lire fu concordato in sede Ecofin, nell'ormai lontano ottobre 1994.

In questa legislatura, tutti gli anni, due volte all'anno, abbiamo dovuto approvare due diverse disposizioni – una, in sede finanziaria, per stanziare gli importi, l'altra in corso d'anno, per autorizzare la spesa – per effettuare i pagamenti in base ad un piano di rateizzazione fissato nel 1994 con un accordo internazionale: si noti bene, con un accordo internazionale e non con una pacca sulla spalla e una stretta di mano.

Per la quarta e ultima volta chiediamo a noi stessi e a quest'Assemblea: in casi di questo tipo non potrebbe essere sufficiente impegnare il Parlamento una volta soltanto, in sede di approvazione della legge finanziaria, e poi procedere al pagamento di quanto già autorizzato per legge attraverso un semplice atto amministrativo?

Come vedete, onorevoli colleghi, il nostro intervento ha voluto avere un tono che non è polemico nel merito dei singoli provvedimenti, sui quali abbiamo già espresso la nostra opinione nelle precedenti occasioni in cui sono stati posti all'attenzione di quest'Aula, ma sul fatto che l'attuazione

di questi stessi provvedimenti ci sta impegnando, oltre ogni misura e logica, quando, forse, avremmo altri e più importanti temi da affrontare. Quella che abbiamo voluto sollevare, onorevoli colleghi, è una questione di metodo: un metodo che non ci piace e che è strumento funzionale di un sistema che, purtroppo, ci piace ancora di meno.

Annunciamo pertanto il nostro voto contrario che, in ogni caso, è rivolto più al metodo che ha condotto alla stesura del presente disegno di legge che non al provvedimento in sé, in quanto esso, come abbiamo visto, di fatto, non esiste, o meglio, non avrebbe ragione di esistere se fossimo in un Paese dove vige la ragionevolezza e il buon senso. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Poiché si è realizzata una condizione di relativa sicurezza in Aula, prima che vadano via altri senatori, vorrei precisare che nella seduta antimeridiana di domani cominceremo con l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, dopo la votazione del quale esamineremo il provvedimento recante l'autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili.

### **Sulla convocazione della 2ª Commissione permanente**

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, se non ho capito male, il presidente della 2ª Commissione permanente, senatore Pinto, ha chiesto l'autorizzazione a riunire la Commissione giustizia ora, in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Vorrei sapere se l'autorizzazione è stata concessa o meno dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, non sono a conoscenza di tale richiesta. Quindi, non posso né autorizzare né impedire la seduta della Commissione giustizia, non sapendo nulla al riguardo.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, non ho chiesto nulla a lei e nulla ho riferito al riguardo al senatore Preioni, il quale ha immaginato un colloquio che ha avuto ad oggetto la richiesta in questione e lo ha riferito a lei.

Devo dire, Presidente, che ho invece espresso il desiderio di tenere un'urgente riunione della Commissione giustizia contestualmente allo

svolgimento dei lavori dell'Aula. Poiché vi è stata l'opposizione del senatore Preioni, che si è riservato di parlare con lei, sono in attesa di una sua decisione, Presidente, per uniformarmi ad essa.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, se concludiamo sollecitamente l'esame dei due «piccoli» provvedimenti all'ordine del giorno, la Commissione giustizia si potrà riunire.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4603**

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Partito Popolare al provvedimento in esame e consegno alla Presidenza le motivazioni.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, colleghi, come sottolineato nella relazione che accompagna il provvedimento, quest'ultimo concerne una serie di interventi finanziari di sostegno al settore agricolo attraverso la «tempestiva» messa a disposizione delle risorse stanziata dalla recente manovra di bilancio per il 2000.

Si tratta in sostanza di interventi dovuti, per i quali c'è solo da rilevare che a fine luglio appare in un certo senso ridicola quella tempestiva messa a disposizione come la successiva recente manovra. Sono passati sette mesi da quando la manovra è stata approvata e solo ora il provvedimento arriva nell'Aula del Senato. Si dirà che i tempi tecnici sono quelli che sono, ma a noi sembrano eccessivi alla luce dei bisogni dell'agricoltura italiana e anche della conclamata sburocratizzazione delle procedure e della riforma Bassanini.

È questo un andazzo che ci preoccupa e che speravamo di vedere migliorato con una più sollecita attuazione delle leggi, soprattutto della legge finanziaria. Dobbiamo constatare che la macchina dello Stato è sempre faraginoso, forse non sufficientemente pungolata dalla volontà politica di chi è preposto a farla funzionare.

Con questo non voglio essere frainteso. Non è mia una critica al centralismo dello Stato o al funzionamento dei Ministeri, preso anch'io dalla ventata devoluzionistica che aleggia sull'Italia. Non mi sembra che fino ad oggi le regioni abbiano dato prova di maggiore alacrità nel risolvere i problemi e nel venire incontro più celermente ai bisogni dei cittadini di quanto non abbia fatto in passato o al presente la burocrazia romana.

Forse in futuro, che è già presente, con la stabilità politica che il nuovo sistema elettorale sembra aver dato alle regioni, presidenti e assessori regionali avranno più responsabilità, maggiore continuità e più tempo per far marciare le loro burocrazie. Per ora questa e quelle mi sembra che se la battano e insieme riescano a non dare buona mostra di sé. Penso, mentre parlo, alla dolorosa istoria degli stanziamenti europei che non riusciamo a prendere in una percentuale decente, mentre i nostri agricoltori sono sempre più assillati dalla quadratura dei loro bilanci, come ha fatto recentemente notare anche la Corte dei conti.

Debbo anche rilevare che nell'ambito di questo disegno di legge ci sono alcune misure che hanno effettivamente un impatto sulla realtà agricola, come quelle contenute negli articoli 2 e 3, mentre altre in misura inferiore se non addirittura equivalenti a zero.

Mi riferisco, per questi ultimi, ad alcuni impegni che, come avemmo modo di rilevare in sede d'esame della finanziaria per l'anno 2000, con il sostegno del settore agricolo hanno poco a che spartire, nel senso che riguardano temi e ripianamenti di debiti che, se portano la qualifica di agricoltori, non si tramutano certo in un aiuto ai produttori agricoli. Per questo sostenemmo in quella sede che lo sbandierato aumento dei mezzi destinati all'agricoltura, fatto dal ministro De Castro a nome del Governo, era solo fittizio. Non ci ripeteremo, ma un'ulteriore spesa di 107 miliardi di lire per il 2000 e di 123 miliardi per il 2001, in aggiunta ai 200 miliardi stanziati dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, pur essendo ormai un obbligo dello Stato per le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, chiude, sì, un annoso problema, ma non va certo ad incrementare le casse degli agricoltori.

Come non vanno agli agricoltori i 750 miliardi di lire per il 2000 e i 362 miliardi per il 2001 che con il presente atto vengono trasferiti all'AIMA per rifondere l'Agenzia delle effettive trattenute subite da parte dell'Unione europea per le rate annuali delle multe dovute dall'Italia per lo splafonamento delle quote latte. In proposito, in sede di Commissione agricoltura, avevamo avanzato richieste di chiarimenti per la discordanza esistente tra la somma di 3.600 miliardi di lire, esposta nella relazione, e quella risultante nella relazione tecnica di 3.350 miliardi, quale totale delle multe pagate dall'Italia all'Unione europea per le quote latte, compromesso raggiunto nel 1994.

Il sottosegretario Borroni ha confermato che la somma effettivamente pagata dall'Italia e anticipata dall'AIMA è di 3.350 miliardi di lire e che nulla è più dovuto dal nostro Paese per quella transazione.

Altro dubbio risolto, sempre dal sottosegretario Borroni, è quello relativo all'importo di lire 507 miliardi, iscritto nella finanziaria per il pagamento di una *tranche* del credito vantato dai consorzi agrari per le gestioni d'ammasso. Dato che, tra le varie voci di applicazione della finanziaria, questa cifra mancava, ho chiesto spiegazioni, avanzando anche l'ipotesi che, essendo la materia disciplinata da un'apposita legge, non occorresse inserirla nel presente provvedimento. Il senatore Borroni ha confermato la mia supposizione.

Anche queste sono voci che nulla hanno a che spartire con il sostegno al reddito degli agricoltori ma che bisognava comunque pagare. In conclusione, abbiamo detto che sono provvedimenti dovuti e per le ragioni di cui sopra annunciamo l'astensione del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, questo disegno di legge, recante misure a sostegno del settore agricolo, sembrerebbe un atto di contrizione da parte del Governo nei confronti del comparto agricolo, al quale ha sempre dedicato il nulla più assoluto. Ma il titolo del provvedimento nasconde già uno dei tanti inganni perpetrati da questo Governo, abusivo nel Paese, nei confronti di tutto il popolo italiano e dell'agricoltura in particolare. Abbiamo visto stasera come viene considerata l'agricoltura nel nostro Paese: in pochi minuti si approvano diverse leggi, evitando gli interventi nella discussione. Del resto, cosa aspettarsi di buono da una maggioranza che, abusivamente e senza il conforto del consenso popolare, occupa il Governo del Paese?

Il settore agricolo, come ormai risaputo, è in crisi specialmente nel Meridione d'Italia e provvedimenti come quello in esame sono la naturale prosecuzione di una politica agricola e finanziaria che prevede per il comparto risorse assolutamente irrisorie. Si tratta di un vero e proprio inseguimento di decreti-legge in scadenza, che servono a tamponare i guasti provocati dall'incapacità politica del centro-sinistra. Si tratta quindi di provvedimenti che certamente non servono alle necessità complessive del comparto che merita e ha bisogno invece di un'efficace programmazione, capace di garantire la produzione, lo sviluppo e l'occupazione.

I provvedimenti di sostegno e le misure finanziarie a favore del settore agricolo non sono oggi quelle presentate dal Governo. Esse hanno un senso, una logica e un'efficacia soltanto se programmate e, di conseguenza, effettuate nei modi e nei tempi utili alle reali necessità della produzione, specialmente nell'agricoltura, altrimenti, come in questo caso, si esaminano atti quando non sono più utili alle esigenze del comparto.

E come in molte altre circostanze della vita di questa legislatura, scandita dall'insensibilità e dall'inaffidabilità di questa variopinta e poco credibile maggioranza, ci troviamo a discutere di provvedimenti proceduralmente forse necessari, ma praticamente altrettanto inutili.

In questo contesto si aggiunge il continuo comportamento delle forze governative, che non accettano, e quasi sdegnosamente respingono, qualunque proposta emendativa delle opposizioni che partecipano con coerenza e coscienza all'*iter* parlamentare delle leggi anche in sede di Commissione.

Gravi e insostenibili problemi affliggono l'agricoltura italiana, segnali allarmanti provengono da ogni comparto e da ogni regione, in particolare

dal settore lattiero-caseario, dalla Sicilia, dove si verificano le più incomprensibili assurdità in materia di quote latte. Le multe per le quote latte sono state comminate in base ad un'eccedenza di quote assegnate all'intero territorio nazionale, quando la Sicilia, e la provincia di Ragusa in particolare, in termini di produzione non riescono a soddisfare nemmeno il fabbisogno proprio.

È questo il grave disagio che purtroppo gli operatori agricoli sono costretti a subire, un disagio derivante da una programmazione governativa improntata all'approssimazione, e non al passo con le esigenze dell'integrazione europea, per cui molti agricoltori vivono l'ingresso in Europa come un ulteriore sacrificio, dal quale non si intravedono neppure minimi segnali positivi di sviluppo e crescita, bensì preoccupanti prospettive di arretratezza e tracollo.

La politica di questo Governo non ha dato alcuna risposta all'agricoltura; soprattutto in riferimento al contenimento dei costi di produzione e del costo del denaro, alla costante e generalizzata diminuzione dei prezzi agricoli dei prodotti c'è un'immediata necessità che la maggioranza di Governo, con determinata e arrogante volontà, non riesce a capire e quindi ad attuare.

L'agricoltura ha bisogno di fondi a disposizione, in maniera organica e continuativa, soprattutto al Sud dove la carenza di investimenti non consente di arginare la concorrenza spesso sleale, con compiacenza di questo Governo, dei prodotti mediterranei provenienti da Paesi dove il costo della manodopera è vicino allo zero. Anche il provvedimento oggi in esame, pertanto, ancora una volta comprende cifre che sembrano destinate al settore agricolo, ma che in effetti sono debiti nazionali prodotti da una politica di allegra incapacità.

Purtuttavia, dichiaro a nome del Gruppo Forza Italia il voto di astensione su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo ed altri; Pecoraro Scanio)* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4550, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Scivoletto, ha chiesto di svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Scivoletto.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione di presentare in allegato la mia relazione.

PRESIDENTE. Lei è cortese nei confronti di tutti i colleghi, compreso il senatore Preioni, immagino.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Antolini. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo vedo che quando si parla di agricoltura quest'Aula è sempre disattenta e non le interessa molto, visto che l'importante è, come sempre, fare presto. Stanno molto più attenti quando si parla dei problemi della giustizia, quando qualcuno magari ha qualche cugino, qualche parente o qualche persona da portare fuori dal carcere.

Per quanto riguarda il provvedimento ora in esame, esso è stato fortemente voluto dal nostro movimento anche se gli effetti saranno di portata limitata, essendo osteggiato da alcuni Paesi europei produttori di latte in polvere ad uso zootecnico e dalle multinazionali del settore che con tale prodotto sembrano mettere in opera colossali truffe.

Più volte i rappresentanti della Lega Nord, nelle Aule parlamentari, nelle Commissioni, nei convegni, nelle piazze durante le manifestazioni hanno denunciato le truffe messe in atto riciclando latte in polvere ad uso zootecnico (una truffa con risvolti pesanti: pensiamo alla forte evasione erariale, al gonfiaggio delle quote latte che risultano prodotte in Italia ma mai munte dai nostri produttori) e la vergognosa adulterazione di prodotti alimentari.

Abbiamo gridato – dicevo – a lungo inascoltati, ma a forza di insistere qualcosa si è mosso, se è vero, com'è vero, che nel rapporto presentato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, non solo si afferma che la frode c'è stata, ma se ne spiega anche il funzionamento. Cito testualmente: «Il latte prodotto in Italia, soggetto a contributo comunitario per essere destinato esclusivamente ai mangimifici autorizzati, viene dirottato alle industrie casearie. I mangimifici autorizzati sono in grado di porre in atto la truffa in quanto, anche se provvisti di registro di carico e scarico, quest'ultimo non viene impiegato per la produzione di mangimi composti nella quantità stabilita e/o dichiarata. In questo modo vengono costituite giacenze false che permettono di dirottare il latte, una volta ricostruito, ai caseifici per la produzione di formaggi freschi a pasta filata».

È evidente che se una legge simile a quella che stiamo – mi auguro – approvando fosse emanata in tutta l'Unione europea, molte frodi verrebbero eliminate, sparirebbero molte quote di carta e il consumatore sarebbe tutelato meglio. Penso infatti che questo provvedimento serva soprattutto a tutelare la salute del consumatore, in un mondo in cui le multinazionali, con forte dispendio di mezzi, vogliono far arrivare sugli scaffali dei super-

mercati e nella testa dei cittadini il messaggio: «Non importa quello che c'è dentro, l'importante è che sia sterile, bello e confezionato con cura».

Credo piuttosto che sia nostro compito lanciare una sfida a tutto questo, agli OGM e a tutti i prodotti di origine e qualità incerti, e invece aiutare i prodotti fatti con cura, amore e professionalità dai nostri agricoltori. E allora forse questi ultimi sopravviveranno alle multinazionali e ai loro contoterzisti e ipermercati e noi potremo continuare a cibarci dei prodotti della nostra tradizione, di origine certa, controllata e certificata, che sono patrimonio della nostra civiltà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento della mia dichiarazione perché sia pubblicato.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Bedin, è autorizzato a consegnare il suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Reccia. Ne ha facoltà. Lei non consegna, vero?

RECCIA. Signor Presidente, il mio intervento serve a dare pubblicità non solo ai lavori, ma anche alle nostre produzioni.

PRESIDENTE. Domani mattina dirò che abbiamo raggiunto un *record*: sette leggi nella giornata di oggi ... grazie ai colleghi, naturalmente.

RECCIA. Al buon senso, al quale comunque cercherò di attenermi.

Il fatto che questo provvedimento sia arrivato in Aula, che dalla sede deliberante si sia passati alla discussione in Assemblea, non deve fare scandalo: è proprio per darne una pubblicità maggiore. Per combattere le frodi alimentari, molte volte non bastano le buone leggi, c'è bisogno che il consumatore ne sia correttamente informato. Il fatto che un ramo del Parlamento approvi una legge che garantisce il consumatore, che soprattutto lo preserva da eventuali frodi per quanto riguarda i formaggi freschi o a lunga conservazione, credo sia un atto di grande attenzione da parte di tutti quanti noi.

Il ricorso all'utilizzo dei traccianti nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico comporterà certamente delle penalizzazioni anche per alcune nostre aziende. Ce ne sono sei, in particolare, che lavorano questo latte in polvere e lo destinano alla commercializzazione: quattro sono in Lombardia, una in Trentino-Alto Adige e una in Sicilia. A loro dire, questo provvedimento creerebbe grossi problemi.

Noi dobbiamo salvaguardare soprattutto la salute dei consumatori, dobbiamo fare in modo che il latte proveniente da altri Paesi, di cui non conosciamo bene l'origine o le contaminazioni che ha subito, non venga messo in commercio per fabbricare formaggi sia a pasta filata fre-



sca che a lunga conservazione. Stiamo quindi lavorando per tutelare la salute del consumatore, la salute del cittadino italiano.

Ecco perché credo sia importante evidenziare un latte trasformato in polvere che, secondo i principi commerciali, dovrebbe essere destinato soltanto ad uso zootecnico, anche se con questo provvedimento si dà facoltà al Governo di trovare, entro un certo periodo di tempo, d'accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per evidenziare il tracciante da immettere in questo latte, che non dovrebbe più essere così destinato ad uso umano.

Per questo disegno di legge Alleanza Nazionale è disposta a riconoscere una sorta di corsia preferenziale, nel senso che non applicheremo nessuno strumento regolamentare per impedirne o ritardarne l'approvazione. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Corrao*).

PRESIDENTE. Mai sia! Il latte in polvere è molto importante. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, sono rammaricato che il presidente Scivoletto non abbia potuto leggere a tutti la sua relazione perché, dopo quello che ho sentito, credo che ci sia effettivamente bisogno di mettere un po' d'ordine in questa materia. So che non è facile perché si intersecano criteri economici con criteri giuridici, non tutti di spettanza dello Stato italiano. Penso comunque che occorra fare una breve ricapitolazione per vedere come si può fare.

Il progetto di legge al nostro esame prevede che «traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale» debbano essere tassativamente aggiunti al latte e al latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici. Questo è il contenuto fondamentale del disegno di legge che stiamo esaminando.

Su questo provvedimento e su questo passaggio la Commissione europea insinua – dico «insinua» – che le autorità italiane non tanto siano preoccupate di tutelare la salute dei cittadini, quanto in realtà non siano in grado di reprimere i tentativi di frode utilizzando i regolamenti comunitari, quei regolamenti che, viceversa, sono del tutto efficaci quando sono adoperati dagli altri Stati membri.

La lettera che il commissario Fischler ha indirizzato al nostro Ministro delle politiche agricole e forestali dice infatti: «L'obiettivo ufficialmente perseguito dalle autorità italiane» – e sottolineo questo punto – «consiste nella tutela della salute e si basa pertanto sull'articolo 30 del Trattato della Comunità europea. Tuttavia dai dibattiti parlamentari si evince che in realtà la maggiore preoccupazione è di reprimere i tentativi di frode regolarmente constatati sul territorio italiano». Sottolinea sempre il commissario che «i due regolamenti comunitari che disciplinano questa materia non contemplano la possibilità di aggiungere traccianti colorati per scoprire la frode, ma scoprono la frode istituendo un regime di controllo tecnico, di controllo documentario, di controllo contabile, accompagnato da ispezioni *in loco*». La Commissione così conclude: «In linea di

massima il rigoroso rispetto delle prescrizioni enunciate nei regolamenti in parola dovrebbe impedire qualsiasi sviamento degli scambi».

In altre parole, il ragionamento della Commissione europea è il seguente: cari italiani, vi trovate di fronte a frodi che non riuscite a controllare con i normali mezzi utilizzati invece efficacemente in tutti gli altri Paesi dell'Unione, quindi avete inventato un sistema che sarà anche innocuo per la salute dei cittadini, ma in realtà vi permette – continua la Commissione – di privilegiare il vostro prodotto interno e questa protezione la ottenete rendendo pressoché impossibile utilizzare la vostra procedura (quella dei traccianti) al latte in polvere proveniente da altri Paesi.

Infatti (continua testualmente la Commissione) «poiché la destinazione finale del latte scremato in polvere non è in genere nota al momento della produzione o dell'importazione, per il mercato italiano saranno necessarie operazioni che provocheranno un aumento del costo finale del prodotto». Quali sono queste operazioni? Quando arriva una confezione di latte, dobbiamo sballarla, aggiungere i traccianti, riconfezionarla e metterla in commercio.

Allora, dice sempre la Commissione europea, se il Governo italiano ritiene che il rispetto della legislazione comunitaria in vigore non consenta di arginare le frodi o che possa tradursi in pericolo per la salute pubblica, dovrebbe presentare ai servizi comunitari un fascicolo sull'argomento in modo da procedere ad un'eventuale armonizzazione comunitaria in materia. Cioè, dice: cara Italia, se non sei d'accordo con i regolamenti, non puoi istituire una terza via, ma devi fare una proposta alla Commissione, che poi provvederà ad esaminarla.

Del resto, il ministro De Castro ha scritto nel marzo scorso al presidente della Commissione agricoltura, senatore Scivoletto, e, dopo aver ricordato che la Commissione europea era giunta alla conclusione che il disegno di legge italiano è incompatibile con i regolamenti comunitari, ha invitato la Commissione agricoltura, cioè noi, a considerare questa incompatibilità e ha invitato a tener presente gli obblighi ai quali è tenuto il Governo nei confronti dell'Unione europea.

Ciò aggiunge un rebus al rebus perché, se dobbiamo tener presente gli obblighi cui è tenuto il Governo italiano nei confronti dell'Europa, dobbiamo ritirare la nostra legge e organizzarci con tecniche, documenti e ispezioni per reprimere le frodi. Anche l'*escamotage* approvato dalla Camera dei deputati, di ritardare di tre mesi l'entrata in vigore della legge, non soddisfa i regolamenti comunitari che prevedono un rinvio di sei mesi e in più una relazione sul seguito che il Governo intende dare alle osservazioni della Commissione europea.

Per cercare di far quadrare il cerchio, contemperando le tre esigenze diverse (quella immediata di reprimere le frodi, quella di riconoscere che non siamo in grado di farlo con i mezzi previsti dai regolamenti comunitari e infine quella dell'obbligo di uniformarci alle norme comunitarie), mi sento di formalizzare la proposta che il senatore Scivoletto ha scritto nella sua relazione, che ho letto, e che ha depositato presso la Presidenza, e cioè di approvare il disegno di legge per non provocare un vuoto normativo in

questo momento in un settore così delicato, e poi trasformare in risoluzione (il presidente Scivoletto ha parlato di un ordine del giorno, io rincaro la dose proponendo una risoluzione) il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee che impegna il Governo a presentare in tempi stretti una proposta alla Commissione europea.

Ricordo che la Commissione europea ha detto che dobbiamo uniformarci ai regolamenti comunitari o, se proprio pensiamo che questi regolamenti non sono adeguati, dobbiamo indicare cosa deve essere fatto, affinché venga studiato. Se il Governo si impegna (così come afferma anche il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee) ad adottare questa risoluzione e a presentare in tempi stretti alla Commissione europea un'alternativa, penso che possiamo contemperare le esigenze che ho indicato, cioè di colmare il vuoto normativo approvando il disegno di legge, senza aprire un contenzioso con la Comunità europea, presentando noi una proposta di risoluzione. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinggera, il quale nel corso del suo intervento svolgerà l'ordine del giorno n. 1.

PINGGERA. L'ordine del giorno da me presentato si riferisce al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4550. Riporto pertanto quanto stabilito nel comma 3, che così recita: «È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate».

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 2 commina la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 150 milioni a chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3.

Ciò significa che il piccolo produttore di latte che nella sua piccola azienda, alleva anche del bestiame non può nella stessa sede aziendale detenere il latte scremato a fini zootecnici e, nel contempo, produrre latte. Di conseguenza, moltissime piccole aziende di montagna dovrebbero separare l'azienda unica in due strutture: si sancirebbe così la morte per una infinità di piccole aziende di montagna.

Per questo propongo l'ordine del giorno n. 1, di carattere interpretativo, che stabilisce che non è integrata la violazione di cui all'articolo 1, comma 3, se il luogo di produzione del latte e quello di conservazione del latte scremato sono distinti; diversamente è impossibile. Le aziende dovrebbero in definitiva cessare o l'una o l'altra attività.

Questo sarebbe sicuramente inaccettabile per le piccole aziende di montagna che devono agire su tutte e due le pur ristrette basi di produzione. Credo sia ormai un fatto acquisito che il latte in polvere per uso umano non sia più consentito. Mi ricordo però vecchi tempi in cui anche in zone di montagna il latte in polvere, venuto dall'America, era apprezzato e ha salvato moltissime famiglie dalla fame. *(Applausi del senatore Lasagna).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, ho tanti difetti ma non sono un sadico. Quindi, per non affliggere i colleghi rinuncio alla replica.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato, mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pinggera, come raccomandazione, riservandosi di verificarne la compatibilità con i regolamenti comunitari.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, spero che il nostro Governo voglia trovare una via per rendere la mia proposta compatibile con la normativa europea al fine di salvare quelle migliaia di aziende che si trovano in questa strettoia: o cessare la produzione o sopravvivere.

Spero che la scelta sia quella ingegnosa di trovare la strada per la sopravvivenza. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, come raccomandazione, l'ordine del giorno non sarà posto ai voti.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

BUCCIARELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, se la Presidenza lo consente, consegnerò il mio intervento. Voglio ricordare però, sulla base di quanto opportunamente affermato dal senatore Bettamio, che l'intero mio discorso in sede di discussione generale, anch'esso consegnato alla Presidenza, è dedicato ai temi e alle problematiche di tipo europeo. Anche la dichiarazione di voto è volta a dare delle ragioni affinché questo provvedimento sia sostenuto dal Governo; rappresenta altresì una risposta al commissario europeo Fischler.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza nel senso da lei richiesto, senatore Bedin.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, su questo provvedimento, che introduce l'uso dei traccianti nel latte in polvere per evitare sofisticazioni e rigenerazioni, la nostra posizione è stata ed è ben chiara. Alleanza Nazionale ha sostenuto il provvedimento alla Camera, anzi lo ha proposto, tant'è vero che il testo unificato oggi alla nostra attenzione è il risultato di più proposte, tra cui quella firmata dall'onorevole Losurdo, capogruppo di Alleanza Nazionale in Commissione agricoltura alla Camera.

Per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento in Senato, ci hanno meravigliato non poco le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente della Commissione agricoltura, senatore Scivoletto, che accusa il Polo di «schizofrenia istituzionale», in quanto al provvedimento già approvato dalla Camera era stata concessa inizialmente la sede deliberante in Commissione, negata in un secondo momento – afferma il senatore Scivoletto – da Alleanza Nazionale.

Ci troviamo di fronte ad un falso perché, come risulta dagli atti, non solo non abbiamo mai negato la sede deliberante, ma al contrario l'abbiamo sollecitata e il sottoscritto personalmente proposta.

Nelle sedute del 27 giugno, come si evince dal Resoconto delle Commissioni n. 610, è lo stesso presidente Scivoletto a comunicare il passaggio dalla sede deliberante a quella referente a seguito di richieste avanzate da un altro Gruppo, non dal nostro. Assodato tutto questo, il senatore Scivoletto prosegue ricordando che, a seguito delle pressioni sull'opposizione da parte dei produttori e degli allevatori, la sede deliberante era stata nuovamente concessa per poi essere revocata, questa volta su iniziativa di tutto il centro-destra.

Questo è un misero tentativo di strumentalizzare una situazione voluta dall'arroganza della maggioranza che ha costretto la Casa delle libertà (non certo per quanto contenuto nel provvedimento in questione) a bloccare tutti i disegni di legge che avevano avuto il *placet* per la sede deliberante in Commissione. Non si può governare arrogantemente come fa il centro-sinistra e poi chiedere il via libera all'opposizione su vari provvedimenti in discussione.

Il Polo e la Casa delle libertà sono stati costretti – come è noto – a bloccare tutti i provvedimenti in Commissione al Senato sia per l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sulle grandi questioni sul tappeto, sia per l'operato della Presidenza del Senato, che ha destinato numerosi provvedimenti alle varie Commissioni in sede deliberante.

Comunque, per quanto riguarda l'istituzione dell'uso dei traccianti, nessun danno è stato arrecato al provvedimento, che nel giro di una settimana ha ottenuto dalla Commissione agricoltura il via libera in sede referente, all'unanimità, quindi con il nostro assenso; assenso che ribadiamo in questa sede come ripetiamo la volontà di chiudere rapidamente la questione, astenendoci dal presentare emendamenti al testo già approvato dalla Camera.

Su questo come sugli altri provvedimenti a cui è stata tolta o non concessa la sede deliberante dovevamo insegnare all'ex maggioranza che in politica – come nella vita – l'arroganza non paga. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, il principale motivo per cui in Italia, dopo 16 anni, non si è ancora riusciti ad applicare il regime delle quote latte è perché non si è stati capaci – o, come è più probabile, non si è voluto – mettere a punto un sistema di controllo che consentisse di sapere quanto latte si produce, dove lo si produce e chi lo produce.

Il permanere di questa situazione di indeterminatezza ha consentito ogni genere di traffico, compresi quelli con cui si è fatto passare, come prodotto in Italia, il latte importato clandestinamente e quello in polvere ricostituito.

I lavori della prima Commissione d'inchiesta, istituita nel 1997, e gli accertamenti che ne sono seguiti hanno dimostrato che, in materia di quote latte, le irregolarità sono state tali e tante che neanche la più fervida fantasia criminale sarebbe riuscita a prevederle tutte. In effetti, in questo campo ci si poteva sbizzarrire, tanto poi ci pensava l'AIMA a comunicare a Bruxelles i dati produttivi sballati, rispetto ai quali – come è noto – sono state imposte sanzioni per migliaia di miliardi di lire.

Di certo, onorevoli colleghi, si potrà obiettare a quanto appena detto chiedendo quale potesse e quale possa essere ancora oggi l'interesse a fornire dati produttivi inesatti e con ogni probabilità sovrastimati, se questo

comporta l'applicazione di pesanti sanzioni da parte della Comunità. La domanda è più che pertinente e ad essa risponderemo non con argomenti di parte, ma richiamandoci ai fatti.

Il primo fatto è che a nessuno, tra coloro che hanno gestito e ancora oggi gestiscono l'applicazione delle quote latte, è mai importato niente delle multe. E ciò sostanzialmente per due motivi: perché fino al 1993 le ha pagate lo Stato e perché, da quando si è cercato di applicare i regolamenti comunitari e di rendere gli allevatori responsabili dei loro eccessi produttivi, si è fatto in modo che a pagare non fossero tutti, ma solo coloro che operano nel Nord del Paese, che – come è evidente e noto da tempo – non votavano, non votano e non voteranno per i partiti che hanno determinato questa situazione.

Il secondo fatto è che i nostri Ministri dell'agricoltura, da Pandolfi a De Castro, passando per i vari Mannino, Gorla e Pinto, hanno tutti immancabilmente utilizzato i dati sulla presunta sovrapproduzione nazionale per reclamare un aumento di quota alla Comunità. In questo elenco manca l'attuale ministro Pecoraro Scanio, che a quanto ci risulta non ha ancora richiesto un aumento di quota e probabilmente non lo farà: non per comportamento virtuoso, ma perché un piccolo aumento ci è stato concesso l'anno scorso e soprattutto perché non avrà il tempo di farlo.

Ma per quale motivo tutti coloro che, dal 1984 in avanti, hanno ricoperto la carica di Ministro dell'agricoltura hanno strumentalmente utilizzato dati produttivi che sapevano essere fasulli per reclamare nuove quote, anziché impegnarsi, come peraltro sarebbe stato loro dovere, affinché si potesse finalmente conoscere l'effettiva consistenza della produzione nazionale? Perché ci si è affannati tanto, anche con pubblici proclami, nell'affermare una verità tutta da verificare, ossia che il nostro settore lattiero-caseario era in grado di produrre tanto latte quanto ne serviva per coprire i nostri consumi interni e che, pertanto, più latte avremmo prodotto, più forte e motivata sarebbe stata la nostra richiesta di aumento di quota?

Questi comportamenti anomali da parte dei Ministri dell'agricoltura non li denunciavo noi per la prima volta: sono stati puntualmente rilevati sia dalla commissione governativa di indagine, sia dalla procura della Repubblica di Roma, che anni addietro condannò gli ex ministri Pandolfi, Mannino e Gorla per il modo in cui gestivano l'applicazione del regime comunitario delle quote latte. E poco importa se uno di loro, Gorla, era nel frattempo deceduto e gli altri furono salvati da un'assurda norma contenuta nella legge n. 201 del 1991, che al di fuori di ogni logica e di ogni dottrina, nonché al di fuori della nostra Costituzione e degli obblighi previsti dall'appartenenza alla Comunità, stabiliva che in Italia il regime delle quote latte non si applicava fino a tutto il 1992. Poco importa, onorevoli colleghi, perché i fatti e il dato politico non cambiano e sono lì a dimostrare che in Italia si è sempre avuto interesse a presentare un dato produttivo nazionale più alto di quello che da più parti era indicato come reale.

Ma restiamo ai fatti. La volontaria o, quanto meno, l'irresponsabile sovrastima della produzione nazionale fu denunciata anche dalla Corte

dei conti, che contestò gli esiti dell'accordo in base al quale ci fu imposto di pagare 3.620 miliardi di lire per le presunte sovrapproduzioni relative al periodo 1989-1993. Ricordiamo che all'epoca ci furono manifestazioni pressoché unanimi di grande soddisfazione, perché eravamo riusciti a pagare 3.620 miliardi, a fronte dei 5.200 che ci erano stati richiesti. Unica voce stonata fu la Corte dei conti, la quale sosteneva che, stando al latte che secondo l'ISTAT avevamo effettivamente prodotto, avremmo dovuto pagare 1.300 miliardi di lire di multa, e non 3.620.

Anche questa vicenda finì nelle aule del tribunale di Roma e si chiuse con una condanna, stavolta per l'UNALAT, anch'essa accusata di avere irresponsabilmente gestito l'applicazione delle quote latte.

Commissioni governative incaricate di indagare sulla vicenda delle quote latte, la Corte dei conti, il tribunale di Roma: tutti hanno concordato che, in materia di numeri sulla produzione lattiera, si è giocato colpevolmente al rialzo. Perché lo si è fatto? E perché, ancora oggi, nonostante i dieci decreti-legge emanati in questa legislatura non si è ancora stati capaci di accertare i dati produttivi di nessuna delle quattro campagne di commercializzazione comprese tra il 1995-1996 e il 1998-1999? Perché, nonostante la non conoscenza del dato produttivo reale, l'AIMA continua a trasmettere numeri fasulli a Bruxelles, determinando l'imposizione di sanzioni che, per le ultime quattro campagne, hanno superato i 1.500 miliardi di lire?

A parte le inevitabili considerazioni circa l'evidente fallimento della politica di questa maggioranza che, dopo quattro anni e dieci decreti-legge, non è riuscita a chiudere neanche una delle campagne di commercializzazione svoltesi durante questa legislatura, emerge, comunque, il fatto che, oggi come quattro anni fa, non si conosce la reale produzione nazionale di latte e che, nonostante questa indeterminatezza, si continua ad avere più interesse a sovrastimare il dato che non a presentare stime prudenti.

È evidente che oggi, come in passato, un dato produttivo nazionale presumibilmente più alto di quello reale serve a dare copertura a quei traffici strani, tra cui vi è anche – e oserei dire soprattutto – quello del latte in polvere, cui facevamo riferimento. Che poi questo comportamento abbia come conseguenza l'applicazione di multe, poco importa: tanto prima le pagava lo Stato e adesso le pagano gli allevatori del Nord che, come abbiamo già osservato, non votano né per i comunisti, né per i loro successori, né per i loro alleati.

La proposta di introdurre dei traccianti nelle polveri di latte, oltre ad essere una misura a garanzia del consumatore, è nata in primo luogo per evitare che l'utilizzo improprio di tali prodotti possa produrre effetti distorsivi ai fini del calcolo del totale del latte prodotto e, quindi, dell'applicazione di eventuali multe da parte della Comunità.

Questa proposta di legge che nasce alla Camera dei deputati, su iniziativa della Lega Nord, arriva oggi in quest'Aula, alle soglie della sua definitiva approvazione, con un ritardo che appare tanto preoccupante e ingiustificato quanto, purtroppo, facilmente spiegabile. Questa legge, in-



fatti, sono molti a non volerla. Non la vogliono le grandi industrie di trasformazione che, a giustificazione di ciò, sono addirittura arrivate a sostenere che i traccianti nel latte in polvere non sono la giusta soluzione, in quanto un eventuale e accidentale impiego di tali sostanze comporterebbe la sospensione della produzione per la ripulitura degli impianti. Ci sia consentito di obiettare che, se hanno paura che si sporchino gli impianti, è evidente che il latte in polvere lo utilizzano: dunque, ben vengano i traccianti.

Non lo vuole il Governo anche se non ha il coraggio di ammetterlo, in quanto teme che lo si possa, giustamente, accusare di non tenere in debito conto i diritti dei consumatori. Eppure, in questi ultimi mesi, il Governo ha fatto di tutto per andare incontro alle esigenze di quegli industriali che i traccianti proprio non li vogliono. Nell'affannoso tentativo di bloccare questa legge, è stata inviata a Bruxelles la richiesta di autorizzazione di un *test* per l'accertamento della presenza di latte in polvere fondato sull'individuazione di una sostanza – la furosina – che, stando agli industriali e al Governo, garantirebbe da truffe di ogni genere.

Non per essere polemici o maliziosi, ma riteniamo che nessun *test* possa essere efficace quanto l'impiego dei traccianti. È noto che, in ogni settore, laddove vige l'obbligo di effettuare determinate analisi, non mancano gli esempi di manipolazioni ed elusioni delle analisi medesime.

PRESIDENTE. Senatore Antolini, si avvii alla conclusione.

ANTOLINI. Non vediamo dunque perché il settore lattiero-caseario, che in quanto ad irregolarità si è già brillantemente distinto, debba fare eccezione. È infatti evidente che non si può escludere l'ipotesi che qualche campione sia manipolato, qualche analisi falsificata e – perché no! – che si ricorra alla miscelazione tra latte normale e latte in polvere affinché la presenza della sostanza da identificare risulti inferiore ad un determinato valore di soglia che, sicuramente, sarà indicato per giudicare positiva l'analisi stessa. In ogni caso, quale che sia la bontà dei *test* che si vogliono proporre, questi non avranno mai la forza dell'evidenza del latte che diventa blu, verde o rosso, grazie alla presenza di un tracciante. Che poi questo costringa a ripulire gli impianti pensiamo che non sia un danno, ma un deterrente verso l'impiego di sostanze che – giova ribadirlo con forza – non sono ammesse per la produzione di alimenti destinati al consumo umano.

Per tutti questi motivi dichiariamo il nostro voto favorevole al presente disegno di legge. Siamo certi che ne saranno contenti i consumatori e gli allevatori che, con la scomparsa del latte in polvere, dai grandi caseifici industriali, pagheranno meno multe per eccedenze di latte mai prodotte. (*Applausi dai Gruppi LFPN, DS e Misto-DU*).

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che ha già fatto un intervento molto lungo.

BETTAMIO. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione molto breve.

Intervengo per affermare che andiamo nella stessa direzione esplicitata dal senatore Bedin. Quindi, approviamo il disegno di legge, ma vorremmo sapere se il Governo è disposto ad accettare come risoluzione il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Come ho già avuto modo di affermare in Commissione, il Governo ha già assunto un'iniziativa a Bruxelles, nel senso che ha posto la questione formalmente. Quindi, l'iter procedurale è stato già avviato.

Pertanto, dichiaro che il Governo è d'accordo.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Intervengo solo per dichiarare, a nome dei Democratici per L'Ulivo, il nostro voto positivo, ovviamente nella prospettiva europea che il Sottosegretario ha testé ribadito essere stata già intrapresa. Tuttavia, devo fare una considerazione e una raccomandazione.

La considerazione è che molte, troppe volte i prodotti in questione sono finiti non solo sulle tavole degli adulti ma anche nei biberon dei bambini, in particolare per quanto riguarda i prodotti caseari. Ciò non può e non deve più avvenire.

In sede europea molto spesso – ahimè! – procedure così particolareggiate, così pignole e precise servono anche a coprire degli interessi economici che evidentemente come italiani, che badiamo molto sia ai problemi della salute che a quelli delle frodi, non siamo così bravi come in altri Paesi a contrastare dal punto di vista burocratico-amministrativo. La raccomandazione è di tenere duro su determinate procedure che possano garantire molto di più nel nostro Paese con i nostri sistemi rispetto agli obiettivi che perseguiamo. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

SCIVOLETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente – c'è un limite a tutto – per precisare che in questa legislatura, come anche in quella precedente, il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere ha presentato il disegno di legge in esame insieme ad altri Gruppi. Intervengo per fare una rettifica.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo; è stato assegnato dal Presidente immediatamente in sede deliberante. In data 5 aprile il Gruppo di Forza Italia e non quello di Alleanza Nazionale – è un errore di Agrapress e non del sottoscritto – ha chiesto la rimessione in Aula. Dopo una manifestazione dei produttori del latte del Nord, tutti i Gruppi hanno richiesto alla signoria vostra una nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante e così è avvenuto. Un minuto prima del voto finale tutte le forze della cosiddetta Casa delle libertà hanno richiesto nuovamente la rimessione in Aula del provvedimento. Per questo motivo ho parlato di comportamento schizofrenico ed ostruzionistico, di attività parlamentare che a me non sembra utile agli interessi dei produttori agricoli.

Quindi, l'unica rettifica che faccio è di sostituire la sigla di Alleanza Nazionale con quella di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo DS e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Dovrei fare una considerazione, ma la risparmio all'Aula.

Vi prego soltanto di tenere conto che la nostra Carta costituzionale recita, all'articolo 72, che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Aula è sempre adottata per i disegni di legge in materia istituzionale ed elettorale e di quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Per tutti gli altri disegni di legge si dovrebbe tendenzialmente procedere in sede redigente o deliberante, salvo per il caso, previsto dalla Carta costituzionale, del disegno di legge che viene rimesso in Aula se un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedono.

Sono stato invitato dal senatore Preioni a riflettere sulla prassi relativa alla consegna dei testi alla Presidenza; pregherei quindi coloro che revocano il consenso alla sede deliberante, per timore del consociativismo, di leggere la Carta costituzionale e i relativi commenti durante le vacanze estive.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4550 nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4743) *Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione*** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4743, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pappalardo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAPPALARDO, *relatore*. Signor Presidente, ispirato e rinfrancato dal luminoso esempio offerto dal collega Scivoletto, chiedo l'autorizzazione a consegnare alla Presidenza il testo della relazione affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto. Il disegno di legge è semplicissimo ed è stato, peraltro, approvato ad amplissima maggioranza sia alla Camera sia in sede di Commissione istruzione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, i Popolari sono soddisfatti del fatto che gli impegni del Governo siano stati rispettati. Siamo convinti che la legge sulla parità sia una buona legge. Con gli interventi economici qui previsti la scuola elementare e materna viene finanziata per sostenere la quasi totalità delle spese che saranno sostenute. È un segno di civiltà. È un segno di civiltà. *(Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR e della senatrice Mazzuca Poggiolini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAPPALARDO, *relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

BUCCIARELLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.»

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo LFNP per le stesse motivazioni, fatte salve le obiezioni, che ho esposto in 7<sup>a</sup> Commissione.

RESCAGLIO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo PPI.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione del provvedimento per la scuola materna, perché esso rappresenta una misura limitata rispetto al ruolo fondamentale che la scuola materna svolge nel Paese, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la mancanza di strutture adeguate disincentiva la crescita demografica. Per incoraggiare tale crescita riteniamo che la scuola materna meriti – tra qualche mese le otterrà – misure di sostegno molto più sostanziose e adeguate. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRI. Signor Presidente, abbiamo votato contro la legge sulla parità scolastica perché è stata stravolta, ma in questo caso non sarà certamente il nostro voto ad ostacolare finanziamenti a favore della scuola privata elementare e materna. Come in Commissione, con grande senso di responsabilità, voteremo a favore del disegno di legge che il Governo ha dovuto presentare per porre rimedio ad un errore legislativo, aggravato dalla lentezza dell'*iter* della legge sulla parità scolastica nei due rami del Parlamento. Si tratta di una correzione che permette di non disperdere i finanziamenti per la qualificazione dell'offerta formativa in settori fondamentali del sistema dell'istruzione, la cui diffusione, non potendo essere sostenuta pienamente dallo Stato, viene affidata a strutture private. Credo che ciò debba essere riconosciuto; siamo d'accordo circa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, al fine di mantenere in bilancio uno stanziamento già previsto e consentire conseguentemente l'utilizzazione di risorse finanziarie irrinunciabili, che andrebbero altrimenti per-

dute. Ciò per conseguire gli obiettivi di cui ho detto precedentemente ma anche per evitare che le scuole private o le amministrazioni comunali, non disponendo dei finanziamenti dovuti, aumentino le rette a discapito dei cittadini, soprattutto di quanti hanno bisogno di usufruire di tali strutture per potersi recare sul luogo di lavoro. Per questo motivo esprimeremo un voto favorevole al disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, è d'obbligo replicare quanto già dichiarato in Commissione, ribadendo il voto favorevole su questo provvedimento. Vorrei ricordare ai colleghi impazienti che con questi miliardi in pratica si dà l'avvio alla vera scuola dell'infanzia in termini di introduzione di questa scuola nel ciclo di base, tanto che pensiamo che di qui a pochi anni la scuola dell'infanzia potrà diventare obbligatoria, nel senso che verrà completamente soddisfatta in termini di offerta e domanda.

Ecco, c'è anche da dire che questo provvedimento sta a significare che una legge appena approvata non è assolutamente intoccabile, perché a distanza di pochi mesi se ne può fare un'altra per ritoccare la precedente. Quindi, se ci sono dei casi, dei precedenti di leggi che forse dimostrano di avere qualche difetto, non è il caso di strapparsi i capelli, possiamo benissimo intervenire con delle modifiche e mettere tutti in una posizione di maggior soddisfacimento.

Quindi, esprimo il voto assolutamente favorevole da parte della componente del Gruppo Misto degli Autonomisti per l'Europa. *(Applausi dal Gruppo PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini)*.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Democratici L'Ulivo perché, fra le altre cose già dette, questo provvedimento rende concreta la legge sulla parità scolastica. *(Applausi del senatore Zilio)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4743, nel suo articolo unico.

**È approvato.** *(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Pingera)*.

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 27 luglio 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 – anziché alle ore 9,30 – e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)

II. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Interrogazioni sulla morte di una bambina nell'isola di Ischia.

IV. Interrogazioni sulla tragedia nel canale di Otranto.

La seduta è tolta (*ore 23,10*).





Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41,  
sulla disciplina della pesca marittima (3358)**

## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

**Approvato**

1. L'articolo 20 della legge 14 luglio 1965, n. 963, é sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (*Organi di polizia*). – 1. Il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, coordina, sulla base di indirizzi concertati con le regioni, l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca, ivi compresi gli agenti giurati per la vigilanza. Restano ferme le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.

2. Restano ferme le attribuzioni e le competenze conferite dalla legislazione vigente alle navi da guerra nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale».

## EMENDAMENTO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compresi gli agenti giurati per la vigilanza».* **Respinto**

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 3.

1. L'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, é sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (*Soggetti incaricati della vigilanza*). – 1. Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la vigilanza sulla pesca e sul commercio dei prodotti della pesca e l'accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti relativi sono affidati, secondo le rispettive competenze, sotto la direzione del capo del compartimento marittimo, al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, al personale civile dell'Amministrazione centrale del Ministero per le politiche agricole, al personale civile che presta servizio presso le capitanerie di porto, alle guardie di finanza, ai carabinieri, al personale della Polizia di Stato, agli agenti giurati di cui all'articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 é riconosciuta, qualora già ad essi non competa, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Ai fini di cui al comma 2, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria é altresí riconosciuta ai comandanti delle navi da guerra della Marina militare impiegate in operazioni di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali, e quella di agente di polizia giudiziaria al personale militare imbarcato sulle medesime unità che intervenga a seguito delle disposizioni impartite dal comandante della nave».

## EMENDAMENTO

Respinto

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «corpo forestale dello Stato», inserire le seguenti: «limitatamente ai parchi fluviali e vallivi»..*

3.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 4.

**Approvato**

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Nomina di agenti giurati per la vigilanza*). - 1. Le amministrazioni regionali e provinciali possono nominare prioritariamente quali agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio, i pescatori residenti nei comuni interessati dalle aree sottoposte a tutela, iscritti da almeno due anni nelle matricole della gente di mare, nonché i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli enti all'uopo istituiti.

2. Gli agenti di cui al comma 1 devono frequentare un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero per le politiche agricole.

3. Gli agenti svolgono la loro attività di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale.

4. Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo».

## EMENDAMENTI

*Sopprimere l'articolo.*

**Respinto**

4.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**Respinto**

«1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Nomina di agenti giurati di vigilanza*). - 1. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono bandire concorso per agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca che saranno mantenuti a spese delle suddette amministrazioni.

2. Hanno titolo a partecipare:

a) i pescatori iscritti da almeno due anni nelle matricole della Gente di mare;

b) i soggetti in possesso di diploma rilasciato da istituti tecnici nautici e dalle scuole professionali marittime;

c) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo conseguito presso gli organi periferici del Ministero dei Trasporti e della navigazione;

d) i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali ovvero i detentori di diploma di laurea-breve in tecnologia bio-alimentare e marine;

e) i soggetti iscritti da almeno due anni nelle matricole di Gente di mare componenti gli equipaggi di moto pesca armati da società cooperative e da imprese di pesca aderenti alle associazioni di settore legalmente riconosciute;

3. I vincitori dei concorsi debbono possedere i requisiti della legge di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

4.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «Le amministrazioni regionali e provinciali», inserire le seguenti: «il Sindaco».*

4.102

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «nonchè i soggetti che esercitano da almeno un biennio funzioni di gestione nell'ambito degli enti all'uopo istituiti».*

4.103

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale».*

4.104

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato  
con emendamenti**

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1988, n. 381, é sostituito dal seguente:

«Art. 24 – (*Pene per le contravvenzioni*). – 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera c), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere d) e f), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito, a querela della persona offesa, con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

## EMENDAMENTI

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «lettere d) e f)», con le altre: «lettera f)».* **Approvato**

5.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

**Approvato**

«3-bis. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera d), è punito, salvo che il fatto costituisca già grave reato, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tre milioni a diciotto milioni».

5.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

## ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 agosto 1988, n. 381, é sostituito dal seguente:

«1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali é stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

e) in caso di recidiva, la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, aumentabile fino a venti giorni in caso di recidiva reiterata».

## EMENDAMENTI

**Respinto**      *Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca» inserire le seguenti: «escluse le navi».*

6.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Ritirato**      *Al comma 1, capoverso 1, lettera c), dopo le parole: «prestabilito» inserire le seguenti: «dall'autorità competente».*

6.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera d), dopo le parole: «in caso di recidiva» inserire le seguenti: «per la reiterazione della violazione è previsto il ritiro definitivo della licenza di pesca».* **Respinto**

6.102 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera d), dopo la parola: «sospensione» inserire le seguenti: «o il ritiro definitivo delle licenze di pesca».* **Precluso**

6.103 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera e), dopo la parola: «reiterata» inserire le seguenti: «ed il sequestro del mezzo per cinque giorni, aumentabile fino a venti giorni, in caso di recidiva reiterata».* **Ritirato**

6.104 GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

#### ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 7.

**Approvato  
con emendamenti**

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (*Sanzioni amministrative accessorie*). – 1. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato;
- b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

2. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì:

a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Quando la successiva violazione sia commessa mediante l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

b) la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, da parte della competente autorità amministrativa;

3. In caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza violazione, è disposta la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell'autorizzazione dell'uso delle reti da posta derivante.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è inoltre disposta l'inammissibilità ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per iniziative strutturali per la durata di tre anni».

#### EMENDAMENTI

**Ritirato**        *Al comma 1, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «quindici giorni» inserire le seguenti: «ed il sequestro del mezzo per cinque giorni, aumentabile fino a venti giorni, in caso di recidiva reiterata».*

7.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Respinto**        *Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. In caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo di un anno; in caso di seconda violazione, la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell'autorizzazione all'uso delle reti da posta derivante».

7.101

ANTOLINI

**Approvato**        *Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «della rete da posta derivante» inserire le seguenti: «e di navi autorizzate alla pesca con sistema denominato "strascico"».*

7.102

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

**Respinto**        *Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le altre: «di sei mesi» e le parole: «non superiore a tre mesi», con le altre: «di un anno».*

7.103

ANTOLINI



*Al comma 1, capoverso 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole:* **Approvato**  
«o del sistema denominato strascico».

7.104

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 8.

**Approvato**

1. La rappresentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati ed alle Commissioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è determinata in rapporto alla consistenza.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione della consistenza di cui al comma 1.

## EMENDAMENTI

*Al comma 1, dopo le parole: «la rappresentanza» inserire le seguenti:* **Respinto**  
«della associazione dei pescatori e».

8.100

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 1, dopo le parole: «in rapporto alla» inserire le seguenti:* **Respinto**  
«loro».

8.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

ARTICOLI DA 9 A 16 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

## Art. 9.

**Approvato**

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – (*Elaborazione del Piano nazionale della pesca*). – 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, nonché della situazione economica, sociale ed occupazionale del settore e dello stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme rimosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano».

**Approvato**

**Art. 10.**

1. È istituita, per gli anni 2000, 2001 e 2002, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa di 40.000 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Approvato**

**Art. 11.**

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 e n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, nonché dal regolamento (CEE) n. 1263/

1999 del Consiglio del 21 giugno del 1999, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del cinquanta per cento, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri marittimi di iscrizione.

2. Le priorità di intervento tra i segmenti della flotta peschereccia sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

#### Art. 12.

**Approvato**

1. Allo scopo di agevolare la diminuzione dello sforzo di pesca i pescatori professionisti, autonomi o associati in cooperativa, i caratisti e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca, possono svolgere attività di ittiturismo. Per ittiturismo si intende l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o struttura appositamente acquisita da destinare e vincolare esclusivamente a questa attività, e l'offerta di servizi collegati. L'ittiturismo può essere svolto in diretto rapporto con il pescaturismo di cui all'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, ed in rapporto di complementarietà rispetto alle attività prevalenti di pesca, acquacoltura e lavorazione artigianale del prodotto ittico.

#### Art. 13.

**Approvato**

1. Il Governo, in sede di modificazione ed integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, prevede che il Ministro per le politiche agricole ha la facoltà di autorizzare:

a) sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, l'uso di attrezzi tradizionali che consentano di pescare individui allo stadio adulto di rossetto;

b) la pesca professionale del novellame di sarda (bianchetto) e di anguilla (ceca) per un periodo di sessanta giorni continuativi ogni anno, consentendo il recupero delle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse, certificate dall'autorità marittima competente, nonché l'uso degli attrezzi e dei mezzi tradizionali per tale tipo di pesca.

#### Art. 14.

**Approvato**

1. Alle navi in possesso della sola licenza di pesca di V categoria poste a servizio di impianti di molluschicoltura e che operano in lagune, sacche ed acque interne non si applicano le disposizioni del regolamento di

sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata), approvato con decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, ad eccezione degli articoli 14 e 16. Alle navi di stazza superiore a 3 tonnellate si applica anche l'articolo 8 del medesimo regolamento.

2. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi di cui al comma 1 il richiedente è esentato dall'obbligo di effettuare i sei mesi propedeutici di navigazione e dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione di motori di potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV é richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di pesca.

3. Le navi di cui al presente articolo non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale come definita dall'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, fatta eccezione per la pesca del novellame da ripopolamento in periodi e luoghi autorizzati dall'Amministrazione. Le barche asservite agli impianti di allevamento ittico, esercitato in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, necessitano del solo possesso di licenza ad uso privato.

Approvato

Art. 15.

1. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, può essere sostituito dall'obbligo di detenere a bordo un'attestazione rilasciata dal direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità.

Approvato

Art. 16.

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle misure di gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole e forestali realizza, nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, campagne di educazione e di informazione, anche all'estero, sulla politica della pesca e dell'acquacoltura.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 16

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«Art. 16-bis.

1. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, in attesa che le regioni comunichino l'inizio dell'attuazione del Regolamento di attuazione delle azioni strutturali nel settore della pesca per gli interventi di loro competenza al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei fondi nazionali e comunitari previste dai regolamenti comunitari alle imprese di pesca, deve continuare ad operare e valutare l'approvazione dei progetti SFOP tramite le proprie strutture presso la direzione generale della pesca e acquacoltura».

16.0.100 (Nuovo testo)

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**Respinto**

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La sanzione amministrativa di cui al primo comma è sospesa dalla notifica della contravvenzione per un tempo massimo di ventiquattro ore, entro il quale il contravventore dovrà dimostrare, presso la Capitaneria di porto, di essere in possesso della documentazione richiesta per la navigazione"».

16.0.101

GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603)**ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 1.

*(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

Art. 2.

Approvato

*(Integrazione del finanziamento  
della legge 23 dicembre 1999, n. 499)*

1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinati al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Approvato

*(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)*

1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali

compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.

6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.

7. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Approvato

Art. 4.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi  
per il settore lattiero-caseario)*

1. A saldo degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-



zione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 4

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 4-bis.

*(Crediti contributivi in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole».

4.0.100

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Ritirato**

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».

4.0.101

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

## DISEGNO DI LEGGE

**Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550)**

## ORDINE DEL GIORNO

**Non posto  
in votazione (\*)**

Il Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame del disegno di legge A.S. n. 4550,

impegna il Governo

ad interpretare il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, nel senso che nelle piccole aziende agricole che allevano dei bovini e che producono nel contempo del latte destinato al consumo alimentare anche diretto, non è integrata la violazione del comma 3 dell'articolo 1 se i locali di produzione e di conservazione del latte in polvere sono separati.

9.4550.1

PINGGERA

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

## ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

**Approvato**

**Art. 1.**

1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.

3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte

destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2.

#### Art. 2.

**Approvato**

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è applicata anche la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.

#### Art. 3.

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### DISEGNO DI LEGGE

#### **Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione (4743)**

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

**Non posto  
in votazione (\*)**

1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(\*) Approvato il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin  
sul disegno di legge n. 3358**

Il PPI voterà a favore del provvedimento perché esso delinea un quadro normativo che consente all'attività dei pescatori di svolgersi senza intralci e contemporaneamente scoraggia comportamenti dannosi per la ricostituzione degli *stock* ittici. Non si tratta di difendere le risorse marine dai pescatori, i quali al contrario hanno un interesse primario a rispettarle e tutelarle; si tratta piuttosto di impedire attività illecite che colpiscono pesantemente il lavoro e il reddito dei pescatori stessi.

Per il PPI coloro che devono tutelare le risorse del mare sono in primo luogo i pescatori. Con questa convinzione il PPI valuta il provvedimento utile perché dà maggiori chiarezza e rigore all'impianto sanzionatorio e contemporaneamente ne allarga il campo di applicazione.

A questo si affiancano alcune misure positive che riguardano una maggiore semplicità delle procedure e la maggiore flessibilità di alcuni interventi.

Anche le norme di sostegno sociale durante il fermo-pesca e l'attenzione riservata all'ittiturismo sono elementi che rafforzano il voto favorevole dei Popolari.

*Senatore* BEDIN

**Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale  
sul disegno di legge n. 4603**

C'è un tema di compatibilità comunitaria che è opportuno resti tra gli atti dell'attività parlamentare su questo provvedimento, in modo da evitare malintesi formali con la Commissione europea.

Noi ci apprestiamo a dare il primo voto ad una serie di provvedimenti che per la loro natura richiedono la notifica alla Commissione europea. Secondo quanto ha comunicato il Governo alla Giunta per gli affari europei il 6 luglio di quest'anno la Commissione europea ha sessanta giorni per esprimersi.

È giusto segnalare che, proprio con questa consapevolezza, si procede al voto, atteso che quella in corso è la prima lettura ed eventuali osservazioni potranno essere recepite nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati.

Nel merito, egli ricorda altresì che nel 1997 il Consiglio dei ministri dell'Unione ha espresso parere favorevole sulla compatibilità comunitaria di un provvedimento legislativo (decreto-legge n. 149 del 1993, convertito dalla legge n. 237 dello stesso anno) recante disposizioni del tutto analoghe a quelle dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e che, successivamente, la Commissione europea ha rinunciato a chiedere l'annullamento di tale decisione. Ciò induce ad un moderato ottimismo, sia formale che politico, in ordine alla valutazione che la Commissione europea vorrà fornire del provvedimento in titolo, benchè – indubbiamente – le cifre ora previste siano assai maggiori di quelle stanziare nel 1993. Tale aumento è peraltro dovuto ad una più precisa valutazione delle dimensioni del problema e non comporta alcun ampliamento dei destinatari dei benefici. Egli esprime pertanto il convincimento che la notifica risulterà di significativa utilità all'indispensabile confronto a livello comunitario, fermo restando che l'*iter* del provvedimento non si concluderà certo nei prossimi sessanta giorni.

*Senatore* BEDIN

**Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin  
sul disegno di legge n. 4603**

Il disegno di legge ha come obiettivo quello di predisporre una serie di interventi finanziari di sostegno al settore agricolo, mediante il ricorso a risorse finanziarie preordinate nella manovra di bilancio per il 2000.

Il nostro voto favorevole ribadisce l'opportunità e l'utilità degli interventi contenuti nel provvedimento in esame e, a nome del Partito Popolare, mi rifaccio alle valutazioni positive già espresse, anche con riferimento alle capacità di programmazione degli interventi, in sede di esame dell'ultima manovra finanziaria; nel voto favorevole c'è anche il fatto che valutiamo tempestivo l'operato del Governo. Ritengo del resto che sia la maggioranza che l'opposizione siano tenute ad assecondare i percorsi normativi che consentono di rendere spendibili in tempi certi le decisioni assunte in sede di legge finanziaria.

Certo si tratta di interventi dovuti, ma non per questo scontati. Sottolineo in particolare la tempestività delle misure recate dall'articolo 2 e il rilievo assunto dall'articolo 3 in un'ottica di regionalizzazione degli interventi in agricoltura. Dichiaro conseguentemente il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

*Senatore* BEDIN

**Testo integrale della relazione del senatore Scivoletto  
sul disegno di legge n. 4550**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, Onorevole Sottosegretario, il provvedimento al nostro esame ha un contenuto abbastanza semplice – esso prevede l’obbligo che nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico siano presenti traccianti di evidenziazione colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale; ciò ai fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell’articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea – come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Con successivo decreto, saranno individuati i traccianti e le loro modalità di impiego; è fatto, inoltre, divieto di detenere tali prodotti negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene latte destinato al consumo alimentare diretto o destinato a produzioni casearie.

L’articolo 2 definisce le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi soprarichiamati (sanzioni amministrativa da 20 a 150 milioni; confisca dei prodotti e, in caso di recidiva, sospensione dell’attività per un periodo da 2 mesi ad un anno).

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore della legge il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Questo in sintesi, il contenuto.

Nel rinviare alla relazione e alla replica da me svolta in Commissione agricoltura, dove si è svolto un ampio e approfondito dibattito, mi permetto di fare alcune sintetiche riflessioni.

La prima riguarda l’*iter* del provvedimento: al 14 maggio 1998 il disegno di legge al nostro esame, frutto dell’unificazione di 4 disegni di legge di iniziativa parlamentare, prende avvio alla Camera dei deputati dove viene approvato il 22 marzo 2000.

Al Senato il provvedimento viene assegnato immediatamente in sede deliberante; il 5 aprile per iniziativa del gruppo di Forza Italia viene rimesso all’Assemblea; il 20 giugno, dopo una manifestazione dei produttori di latte del Nord viene riassegnato alla sede deliberante; il 19 luglio, prima del voto finale sul provvedimento, viene nuovamente rimesso all’Aula per iniziativa del Polo e della Lega Nord.

Non sono uno storico dell’attività del Parlamento italiano, ma ho la sensazione che con l’intesa di questo disegno di legge abbiamo stabilito (o ci siamo avvicinati) ad un record: 3 articoli, due anni e mezzo di lavoro; 4 cambiamenti di sede solo al Senato. E dire che nel merito siamo tutti d’accordo: si è registrato infatti, in Commissione agricoltura il consenso unanime di tutti i Gruppi Parlamentari sul testo già approvato dalla Camera. Immaginate, cari colleghi, cosa sarebbe successo se si fosse determinato sul provvedimento non dico una svolta storica, ma una semplice diversità di posizioni.



Spero, comunque, che oggi possiamo mettere fine a questa prassi ostruzionistica schizofrenica del Polo e della Casa delle libertà, che, certamente non non fa gli interessi dei produttori di latte del nostro paese.

La finalità primaria del provvedimento – ed è la seconda riflessione – è la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare (a questo proposito, e per brevità rinvio al parere approfondito ed importante nella Commissione sanità e al dibattito svoltosi in Commissione agricoltura); ma non c'è dubbio che con questa legge si rafforza anche la lotta alle frodi alimentari e per la salvaguardia dei nostri prodotti tipici di qualità (vedi ad esempio la Mozzarella). Per ciò che concerne la lotta alle frodi è interessante leggere il rapporto presentato nel maggio 1998 dall'Ispettorato centrale repressioni frodi a cui, per brevità, rinvio.

La terza ed ultima riflessione riguarda la compatibilità delle norme recate dal disegno di legge con la normativa comunitaria in tema di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea.

La questione è stata sollevata dal commissario europeo per l'agricoltura Fischler secondo il quale la norma in esame infrangerebbe il Regolamento (CE) n. 1255/99 relativo all'OCM latte e il Regolamento di esecuzione (CE) n. 2799/99 e protrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari di latte in polvere.

L'emissione del parere circostanziato ha comportato per il nostro Paese il rinvio dell'adozione del progetto di 6 mesi (nel caso specifico sino al 14 giugno 2000, data ampiamente rispettata).

C'è da dire, inoltre, che la cornice normativa del disegno di legge al nostro esame è rappresentata dall'articolo 30 del Trattato dell'Unione che consente (in rapporto a specifiche motivazioni, quali la tutela della salute dei consumatori e la sicurezza alimentare) di derogare al combinato disposto dagli articoli 28 e 29 dello stesso Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Fra tutela della salute e ragioni del mercato l'Unione europea – anche in rapporto ai nuovi orientamenti comunitari – (la posizione dell'Unione europea nella trattativa per il *MillenniumRound*, la proposta del Presidente Prodi di istituire l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare) non potrà che scegliere la tutela della salute.

D'altra parte, come è successo per altre norme estremamente innovative approvate in qualche legislatura dal Parlamento italiano (legge n. 313 del 198 in materia di etichettatura dell'olio extra-vergine d'oliva).

La norma al nostro esame potrebbe avere il carattere di norma-modello a livello comunitario, come, peraltro, indicato dal rapporto dell'Ispettorato centrale repressione frodi e in qualche modo ostacolate dal Commissario Fischler.

In conclusione invito tutti i colleghi ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame considerate le finalità importanti e positive in esso racchiuse e che molto schematicamente, ho creduto di illustrare.

Senatore SCIVOLETTO

**Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale  
sul disegno di legge n. 4550**

È l'Unione Europea il riferimento normativo fondamentale per un provvedimento legislativo italiano che garantisca i cittadini, italiani ed europei, sul «percorso» del latte che consumano, sulla sua qualità, sulla sua effettiva destinazione.

Il provvedimento legislativo in discussione al Senato nasce dalla volontà di impedire che questo latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare. Si vuole evitare l'utilizzo di latte in polvere ad uso zootecnico non solo per ricostituire il latte, ma anche per la produzione casearia. A tal fine si intende rendere evidenziabile il latte in polvere mediante l'utilizzo di traccianti facilmente riconoscibili e naturalmente innocui per gli animali (e per l'uomo).

*Per la trasparenza alimentare*

La proposta si pone un obiettivo di grande chiarezza: affermare la trasparenza produttiva e commerciale e soprattutto la qualità delle produzioni alimentari, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, che è oggi sempre di più un valore discriminante sul mercato, una condizione decisiva per un nuovo patto fra produttori e consumatori.

Il testo è estremamente semplice, componendosi di due soli articoli, oltre a quello relativo alla clausola di entrata in vigore.

L'articolo 1 prevede che, a fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, debbano essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale, stabilmente evidenziabili. Ad un successivo decreto ministeriale viene demandata l'individuazione dei traccianti da utilizzare e la determinazione delle relative modalità di impiego.

È poi fatto divieto di detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare ovvero diretto a produzioni casearie.

L'articolo 2 definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza della legge.

La chiarezza e l'utilità della norma sono tali che non ammetterebbero dissenso, se l'ambito di applicazione fosse solo nazionale. Così non è, vista la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, come ho evidenziato fin dall'inizio. Credo infatti indispensabile aver presente da subito questo elemento di valutazione, perché la soluzione legislativa non ne può prescindere.

*La regolamentazione Cee*

Le produzioni agricole comunitarie sono state interessate da una serie costante e continua di regolamentazioni. Con la riforma della politica agricola comune è iniziato un processo di razionalizzazione tendente a limitare le posizioni eccedentarie e a favorire tecniche colturali meno intensive e più rispettose delle risorse naturali ed ambientali, togliendo progressivamente aiuti alla produzione e destinandoli al miglioramento strutturale delle aziende, a compensazioni per il mancato reddito, e così via. Nell'ambito di questa filosofia trova applicazione anche un regime di contingentamenti produttivi di alcuni settori.

Uno dei regimi di contingentamento più noti ed anche più discussi è proprio quello della produzione del latte. In questo comparto si è reso necessario il ripensamento degli aiuti comunitari all'agricoltura all'epoca in cui i ritiri di burro e di farine di latte, effettuati per eliminare i *surplus*, avevano saturato i depositi comunitari e stavano esaurendo le risorse per sostenere il sistema.

Documento fondamentale è il regolamento comunitario n. 804 del 27 giugno 1968, concernente l'organizzazione comune del mercato nel settore del latte, destinato a tutelare l'insieme della produzione lattiero-casearia del mercato comunitario e ad assicurare il sostegno dei prezzi, della materia prima e del prodotto ultimo derivato.

Ovviamente questo regolamento, con le sue misure sulla prevedibile eccedenza sia dei prodotti primi che trasformati, interviene in maniera preponderante a favore di quelle agricolture che all'epoca erano zootecnicamente più favorite e progredite, come in Germania, Olanda e Francia. La Commissione delle Comunità europee si era preoccupata di assumere tutte le iniziative che permettessero un alleggerimento delle scorte che principalmente consistevano in burro e in latte in polvere. In particolare per quest'ultimo prodotto, con regolamento comunitario n. 986 del 15 luglio 1968, furono previste misure precise proprio al fine di favorire la destinazione della polvere di latte, che, ovviamente ed opportunamente denaturata, veniva destinata allo svezzamento e all'alimentazione dei vitelli, previo procedimento di denaturazione con metodi definiti dal successivo regolamento n. 1725 del 1979.

Sul piano interno l'applicazione delle norme comunitarie fu disciplinata con un apposito decreto del Ministero dell'agricoltura del 20 agosto 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984.

*Il latte in polvere*

Per il latte in polvere per uso zootecnico i regolamenti comunitari prevedevano e prevedono un aiuto economico alla produzione. Per ottenere l'aiuto previsto dalla normativa comunitaria, il latte scremato in polvere deve essere incorporato nei mangimi composti o, in alternativa, de-

naturato. Per avere diritto all'aiuto, lo stabilimento deve essere riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole.

Qualche dato aiuta ad avere le dimensioni del mercato. La produzione del latte scremato in polvere ammonta a un milione e 200 mila tonnellate nell'Unione europea. Negli ultimi tre anni sono state importate in Italia 120 mila tonnellate di latte in polvere, di cui il 90 per cento proveniente dalla Germania.

Un quintale di latte scremato in polvere, ricostituito con l'aggiunta di acqua, equivale a dieci quintali di latte, con un tenore di sostanza grassa minore dell'uno per cento. Gli aiuti comunitari prevedono 160 mila lire di aiuto comunitario per ogni quintale di latte. Lo stesso quintale di latte, che venga sofisticato con l'aggiunta di latte in polvere, finisce per avere un prezzo di 300 mila lire.

Sono dati che hanno finito per attivare un ciclo commerciale almeno discutibile, se non illecito, volto ad ottenere il massimo dei trasferimenti previsti, con il conseguente utilizzo del latte in polvere nelle produzioni alimentari. Insomma, come prevedibile, non tutto il latte in polvere che è entrato ed entra nel nostro paese, è stato poi utilizzato come specificamente indicato dalla proposta normativa comunitaria, anzi, come tutti ben sappiamo, il latte in polvere molto spesso, per non dire quasi sempre, ha preso strade diverse da quelle per cui era stato prodotto e successivamente commercializzato. In particolare, si è potuto constatare che questo prodotto veniva e viene utilizzato anche per la produzione e la fabbricazione di alimenti destinati all'uso umano come formaggi freschi o molli, yogurt, mozzarelle, gelati.

Il latte in polvere destinato all'uso zootecnico, irregolarmente impiegato nel processo produttivo dei formaggi, è simile a quello destinato all'uso umano; peraltro, nonostante sia previsto normativamente un trattamento di denaturazione, nell'utilizzo illecito di solito è impiegato un prodotto in polvere privo delle prescritte sostanze, proveniente quindi da canali illegali.

Il latte scremato in polvere si ottiene da un processo di disidratazione del latte liquido; quindi la sua origine è la stessa, tanto nel caso in cui sia destinato all'alimentazione umana, quanto nel caso in cui sia destinato ad uso zootecnico.

#### *I temi della concorrenza e dell'organizzazione produttiva*

La materia è nel suo insieme materia comunitaria anche nelle applicazioni, non solo nella norma che lo fonda.

Le misure sull'impiego dei tracciati o si applicano ai soli produttori italiani – ed in tal caso penalizzerebbero questi ultimi senza impedire l'immissione sul mercato di latte in polvere senza tracciati da parte dei concorrenti stranieri, determinando inevitabili ricorsi – oppure, ove rivolte a tutti i produttori comunitari, costituendo un oggettivo ostacolo all'impor-

tazione, non potrebbero che essere oggetto di una condanna per la palese violazione della normativa comunitaria.

Si tratta inoltre di una norma che riguarda non solo il regime di concorrenza, ma la stessa organizzazione produttiva. L'incorporazione di un tracciante nel latte in polvere è operazione assai complessa, in quanto la destinazione di questo latte, la destinazione ad uso zootecnico o ad uso umano, può essere conosciuta solo all'atto della vendita ad un mangimificio o ad un'industria alimentare. Il latte scremato in polvere non ha infatti una sola destinazione e la ricostituzione del latte liquido con l'utilizzo di latte in polvere è pratica consentita in molti paesi membri dell'Unione.

Richiamo l'attenzione su questo punto, perché esso conferma l'orizzonte complessivamente europeo entro il quale dobbiamo muoverci: non solo un provvedimento per l'Italia in Europa, ma una norma-modello per l'Unione. Oggetto della nostra attenzione parlamentare non può essere solo il latte in polvere importato in Italia e destinato alle sei aziende italiane che fabbricano mangime a base di latte. Anzi, a mio parere, questo aspetto del problema è di più facile soluzione, perché le aziende interessate sono solo sei, perché queste sono già soggette a controllo previsto dalla norma comunitaria e perché facilmente si possono ancor meglio verificare i percorsi del latte in polvere, attraverso procedure già previste dalla norma comunitaria ed accettabili dalle aziende.

Il problema è costituito piuttosto dalle «rigenerazioni» per uso alimentare del latte in polvere che avviene al di fuori dei confini italiani e poi arriva in Italia per essere destinato sia al consumo diretto sia alla produzione casearia. Si tratta di una vera e propria attività di contrabbando che questa norma esclusivamente nazionale non contrasterebbe minimamente, essendo tutto il processo nell'illegalità: insomma in questo latte in polvere il tracciante non sarebbe comunque incorporato.

Le dimensioni raggiunte dal giro di truffe messo in atto ai danni dell'Unione europea per quanto riguarda lo Stato italiano sono state evidenziate dai risultati delle indagini svolte dalla commissione governativa sulle quote latte, coordinata dal generale Lecca. Dai controlli è emersa una forte espansione del fenomeno dell'uso del latte in polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga conservazione, con un sistema di frodi spesso incontrollabile che distorce anche il regime delle quote e falsifica i dati produttivi di molte regioni dell'Unione europea.

Le tipologie di frodi accertate hanno riguardato l'utilizzo di latte in polvere e caseine nella produzione di formaggi, in particolare quelli freschi a pasta filata, la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine protetta o tipici privi dei requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e la commercializzazione di latte fresco di provenienza estera contenente latte in polvere. Su quest'ultimo aspetto il dato fornito dall'Ispettorato centrale della repressione frodi è allarmante: quasi tutti i campioni di latte proveniente dalla Francia e quasi il 35 per cento di quello proveniente dalla Germania contenevano materie diverse dal latte pastorizzato.

Questi dati confermano il punto nodale da risolvere, su cui ho richiamato poco fa l'attenzione: l'attività di prevenzione non può limitarsi all'Italia.

Riciclando nell'industria casearia il latte in polvere prodotto per la zootecnia si crea concorrenza sleale tra aziende di trasformazione, si danneggiano gli allevatori onesti, si arrecano possibili danni alla salute dei cittadini e si determinano esborsi pesantissimi per i superamenti, non effettivi, ma virtuali – almeno, stando a quanto emerso dall'indagine governativa – dei quantitativi garantiti di produzione lattiera. Ancora più grave appare il fatto che gli illeciti siano riferiti anche alla produzione di formaggi di qualità.

### *Nel Trattato dell'Unione la prevalenza della salute*

I consumatori sono generalmente ignari di tutto ciò (e quindi convinti di acquistare prodotti genuini, ottenuti seguendo regole tradizionali). Tali prodotti sono così esposti a facili alterazioni e manipolazioni da parte di coloro che, pur di raggiungere un guadagno, infrangono la normativa comunitaria e le loro norme nazionali.

Questo provvedimento, diretto ad aumentare i meccanismi di difesa del consumatore, punta ad assicurare un'adeguata garanzia alimentare, nella volontà di rafforzare, nel principio e nella pratica, il valore della tutela della salute, con ciò confermando una sensibilità che è propria dell'Italia, sempre all'avanguardia nella difesa della sanità degli alimenti e della salute.

È questo il quadro nel quale va posto e affrontato il problema della compatibilità comunitaria del provvedimento in esame.

Il punto di partenza è la tutela della salute e la salubrità degli alimenti. La cornice è rappresentata dall'articolo 30 del Trattato dell'Unione europea che, per motivi ben individuati, tra i quali, appunto, la tutela della salute, consente di derogare al combinato disposto degli articoli 28 e 29 dello stesso Trattato ed al divieto in essi contenuto di restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni, o di misure equipollenti, tra gli Stati membri. Il disegno di legge, del resto, all'articolo 1, comma 1, richiama questa norma del Trattato di Amsterdam che ammette deroghe al divieto di restrizioni all'importazione o al transito di beni per motivi connessi alla tutela della salute.

Questa è la prima certezza: l'unico argomento giuridicamente fondato per sostenere il provvedimento dinanzi all'Unione europea è il richiamo all'articolo 30 del Trattato sull'Unione europea che, in relazione alla tutela della salute, ammette delle deroghe alla normativa sugli scambi.

C'è una seconda certezza: è chiara la incompatibilità con il principio della libera circolazione delle merci per l'ovvia incidenza del regime che si vuole introdurre non solo sui prodotti nazionali, ma anche su quelli destinati alle esportazioni. Il provvedimento – come ho rilevato fin dall'ini-

zio – non può infatti che applicarsi a qualunque tipo di latte in polvere destinato ad uso zootecnico, ivi incluso quello di importazione.

Sono due certezze inconciliabili?

Il primo elemento di discussione, in una analisi comparativa degli interessi in campo, in sede comunitaria, dovrà porre il problema di una gerarchia e, conseguentemente, di quale preminenza debba esservi tra la salute dei cittadini e le ragioni del mercato.

*Il commissario Franz Fischler giudica le «intenzioni»*

Nella prima fase della «discussione», seguita alla Notifica del disegno di legge, correttamente fatta dall'Italia alla Commissione europea, quest'ultima ha dato la prevalenza gerarchica alle ragioni del mercato.

Il commissario Franz Fischler ha infatti notato che le disposizioni vanno contro le norme comunitarie ed ha preannunciato l'avvio di una procedura di infrazione nel caso che le norme in discussione siano approvate.

Per sostenere perentoriamente questa posizione della Commissione, Franz Fischler è dovuto ricorrere ad una forzatura. Egli infatti ha dovuto negare che il disegno di legge in discussione nel Parlamento italiano sia motivato da ragioni di tutela della salute e per farlo è ricorso in maniera impropria ai dibattiti parlamentari. Egli valuta che secondo quanto hanno finora sostenuto i deputati italiani, la nostra preoccupazione maggiore non è la salute dei cittadini europei, ma le frodi regolarmente constatate nel territorio italiano.

Credo di dover innanzi tutto esprimere forti riserve sull'utilizzo, da parte della Commissione, di ragioni politiche e non giuridiche: Fischler cioè si rifà a valutazioni espresse nel corso della loro attività da parlamentari, piuttosto che sincerarsi se effettivamente l'assunto da cui parte il disegno di legge, cioè la tutela della salute, sia fondato. Mi sembra una procedura istituzionalmente pericolosa, in quanto tendenzialmente limita la libertà di espressione dei parlamentari.

Lo sottolineo senza aggiungere una censura, perché – per quanto mi è stato possibile conoscere del nostro Commissario europeo – ne sappiamo il rispetto per i Parlamenti.

Evidentemente egli è ricorso a questa formulazione, sapendo che questo è l'aspetto debole per l'Italia, ma anche riconoscendo implicitamente che l'aspetto debole per l'Europa è la salvaguardia della salute.

Del resto in almeno due passaggi della nota ufficiale egli sostiene che l'Italia potrebbe farsi promotrice di maggiori informazioni alla Commissione, in grado di far cambiare la normativa comunitaria.

È chiaro che non è l'informazione che in materia manca all'Unione europea. Non fosse altro perché non è la prima volta che in Italia si pone il problema: già nel 1994, con due decreti del Ministero delle politiche agricole, si tentò di introdurre una norma che consentisse all'Ispettorato repressione frodi di dotarsi di strumenti più idonei di accertamento di

questo tipo di frodi ai danni della salute dei cittadini europei. La risposta dell'Unione europea fu negativa e, attraverso la minaccia del ricorso alla procedura di infrazione, le finalità dei due decreti furono disapplicate: essi finirono per riguardare soltanto la produzione del latte in polvere in Italia, che come sappiamo è pressoché uguale a zero.

#### *Un quadro politico europeo più favorevole*

Oggi è possibile conseguire un risultato positivo rispetto al 1994, non perché sia mutato il quadro normativo, ma perché è sostanzialmente mutato sia il quadro politico sia quello organizzativo dell'Unione europea.

Le annunciate iniziative della Commissione presieduta da Romano Prodi (dal libro bianco sulla sicurezza alimentare alla comunicazione sui principi di precauzione, alla riforma della normativa alimentare) vanno tutte nella direzione di un rafforzamento delle garanzie a favore dei consumatori. In sede di confronto comunitario, l'aspetto di anticipazione e di innovazione della normativa italiana sul latte in polvere deve costituire un elemento di valutazione decisivo. Del resto, proprio per prendere meglio in considerazione la protezione della salute dei consumatori, la direzione generale per la politica dei consumatori dell'Unione è stata oggetto di ristrutturazione ed è stata dotata di autorità sovraordinata rispetto ai diversi comitati scientifici istituiti dalla Commissione europea.

Inoltre, proprio i documenti della Commissione sostengono che la sicurezza degli alimenti e tutela della salute del consumatore sono punti focali di un nuovo approccio politico europeo e l'espressione di una coscienza ormai comune e condivisa. Cito due documenti non di poco conto.

Il primo: nella posizione comune adottata nella trattativa per il *Millennium round*, ad esempio, l'Europa porta l'esigenza primaria, fondamentale della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni. Il secondo: la Commissione nel programma annuale ha compiuto la scelta di una priorità assoluta, quella della sicurezza alimentare, annunciando la costituzione di un'agenzia europea per la sicurezza alimentare, che dovrebbe intervenire proprio su questioni come quella di cui ci stiamo occupando.

#### *Sulla scia di Agenda 2000*

Concludendo, ricordo che l'Italia ha assunto una posizione lineare e coerente nella trattativa per l'Agenda 2000, al fine di porre all'attenzione dell'Europa l'esigenza della scelta innovativa della qualità e della sicurezza come condizione decisiva per lo sviluppo della nostra agricoltura e del nostro sistema agro-alimentare; in quella trattativa sono stati conseguiti risultati importanti; ora non dobbiamo demordere sulle conseguenze che da Agenda 2000 possono scaturire. Ne va delle garanzie per il futuro della nostra agricoltura, delle certezze per i nostri produttori e per il sistema agro-alimentare di avere spazi di mercato crescenti sul piano europeo ed internazionale; ne va della salute dei consumatori.



Nelle nostra scelta possiamo del resto tener conto che la stessa comunicazione della Commissione europea evidenzia l'esigenza di un'armonizzazione per evitare che ciascuno Stato definisca proprie regole unicamente sulla base delle rispettive esigenze: ciò vale per l'Italia, ma deve valere anche per gli Stati nei quali è centrata la produzione e l'esportazione del latte in polvere per uso zootecnico.

In secondo luogo, è possibile che la posizione negoziale italiana in ambito comunitario sia indebolita dall'avvio di una procedura d'infrazione. Questo richiede preliminarmente che una iniziativa italiana sia assunta di concerto con altri Stati membri onde far fronte alle obiezioni già poste da paesi quali l'Olanda e la Germania.

L'approvazione da parte del Senato della nuova disciplina, va dunque accompagnata dalla volontà di inquadrare la legge nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Ministro per le politiche agricole e forestali per indurre l'Unione europea a modificare la normativa vigente e consentire l'impiego di traccianti nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, anche al fine di superare l'opposizione manifestata da taluni paesi nei confronti della posizione italiana.

Mi sembra indispensabile questa manifestazione di volontà politica, sia per accompagnare l'iniziativa del Governo italiano, sia per evitare che la legge – una volta approvata – non venga mai applicata.

Luglio 2000

*Senatore* BEDIN

**Dichiarazione di voto finale del senatore Bedin  
sul disegno di legge n. 4550**

Non tutto il latte in polvere che è prodotto in Europa per uso zootecnico è stato poi utilizzato come specificatamente indicato dalla normativa comunitaria, anzi, come tutti ben sappiamo, il latte in polvere molto spesso ha preso strade diverse da quelle per cui era stato prodotto e successivamente commercializzato. In particolare si è potuto constatare che questo prodotto veniva ed è utilizzato anche per la produzione e la fabbricazione di alimenti destinati all'uso umano come formaggi freschi o molli, yogurt, mozzarelle, gelati.

Richiamo l'attenzione su questo punto perché nel voto favorevole del Partito Popolare c'è la conferma dell'orizzonte complessivamente europeo entro il quale dobbiamo muoverci: non ad un provvedimento per l'Italia in Europa, ma una norma-modello per l'Unione.

Questo provvedimento, diretto ad aumentare i meccanismi di difesa del consumatore, punta ad assicurare un'adeguata garanzia alimentare, nella volontà di rafforzare, nel principio e nella pratica, il valore della tutela della salute, con ciò confermando una sensibilità che è propria dell'Italia, sempre all'avanguardia nella difesa della sanità degli alimenti e della salute.

È questo il quadro nel quale va posto e affrontato il problema della compatibilità comunitaria del provvedimento in esame.

Punto di partenza del voto favorevole è la tutela della salute e la salubrità degli alimenti. La cornice è rappresentata dall'articolo 30 del trattato dell'Unione europea, che per motivi ben individuati, tra i quali, appunto, la tutela della salute, consente di derogare al combinato disposto degli articoli 28 e 29 dello stesso trattato ed al divieto in essi contenuto di restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni, o di misure equipollenti, tra gli Stati membri. Il disegno di legge, del resto, all'articolo 1, comma 1, richiama questa norma del trattato di Amsterdam che ammette deroghe al divieto di restrizioni all'importazione o al transito di beni per motivi connessi alla tutela della salute.

Il PPI è consapevole che può evidenziarsi la incompatibilità con il principio della libera circolazione delle merci per l'ovvia incidenza del regime che si vuole introdurre non solo sui prodotti nazionali, ma anche su quelli destinati alle esportazioni. Il provvedimento non può infatti che applicarsi a qualunque tipo di latte in polvere destinato ad uso zootecnico, ivi incluso quello di importazione.

Il primo elemento di discussione, in una analisi comparativa degli interessi in campo, in sede comunitaria, dovrà porre il problema di una gerarchia e, conseguentemente, di quale preminenza debba esservi tra la salute dei cittadini e le ragioni del mercato.

Il voto favorevole che i Popolari danno a questo provvedimento è anche una scelta all'interno di questa gerarchia: noi mettiamo prima la salute

dei cittadini, poi le ragioni del mercato, in questa scelta siamo coerentemente europeisti.

Le annunciate iniziative della Commissione presieduta da Romano Prodi (dal libro bianco sulla sicurezza alimentare alla comunicazione sui principi di precauzione, alla riforma della normativa alimentare) vanno tutte nella direzione di un rafforzamento delle garanzie a favore dei consumatori. In sede di confronto comunitario, l'aspetto di anticipazione e di innovazione della normativa italiana sul latte in polvere deve costituire un elemento di valutazione decisivo.

Inoltre, proprio i documenti della Commissione sostengono che la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute del consumatore sono punti focali di un nuovo approccio politico europeo e l'espressione di una coscienza ormai comune e condivisa. Cito due documenti non di poco conto.

Il primo: nella posizione comune adottata nella trattativa per il *Millennium round*, ad esempio, l'Europa porta l'esigenza primaria, fondamentale della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni. Il secondo: la Commissione nel programma annuale ha compiuto la scelta di una priorità assoluta, quella della sicurezza alimentare, annunciando la costituzione di un'agenzia europea per la sicurezza alimentare, che dovrebbe intervenire proprio su questioni come quella di cui ci stiamo occupando.

Con questo voto, infine, i Popolari confermano le scelte che i Ministri dell'agricoltura italiana hanno compiute in questi anni.

Ricordo che l'Italia ha assunto una posizione lineare e coerente nella trattativa per l'Agenda 2000, al fine di porre all'attenzione dell'Europa l'esigenza della scelta innovativa della qualità e della sicurezza come condizione decisiva per lo sviluppo della nostra agricoltura e del nostro sistema agro-alimentare; in quella trattativa sono stati conseguiti risultati importanti; ora non dobbiamo demordere sulle conseguenze che da Agenda 2000 possono scaturire. Ne va delle garanzie per il futuro della nostra agricoltura, delle certezze per i nostri produttori e per il sistema agro-alimentare di avere spazi di mercato crescenti sul piano europeo ed internazionale; ne va della salute dei consumatori.

Senatore BEDIN

**Testo integrale della relazione del senatore Pappalardo  
sul disegno di legge n. 4743**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, succede talvolta che l'oggettiva difficoltà a determinare tempi certi per la durata dell'*iter* legislativo di un provvedimento faccia sì che venga approvata una norma contenente al suo interno una clausola che contraddice la volontà in essa espressa e ne compromette – o rischia addirittura di vanificarne – l'efficacia. È appunto il caso che dà origine al disegno di legge oggi al nostro esame.

L'articolo 1, comma 13 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, disponeva, nel testo licenziato dal Senato, l'incremento degli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate, e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Lo stesso comma 13 stabiliva testualmente che l'autorizzazione alla spesa sarebbe decorsa «dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ciò comporta che l'autorizzazione di spesa decorre dal 2001, essendo la legge n. 62 entrata in vigore nel corrente anno finanziario. Però il comma 15 dell'articolo 1 della medesima legge assicura la copertura finanziaria della succitata autorizzazione di spesa a decorrere già dall'anno 2000.

L'incongruenza tra il termine di decorrenza dell'autorizzazione di spesa e quello relativo alla copertura finanziaria rende del tutto inoperante quest'ultimo: e ciò si deve esclusivamente allo slittamento della conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento, prevista nel 1999 e avvenuta invece in quest'anno. La Camera dei deputati si era accorta, in verità di tale incongruenza, ma aveva preferito non porvi rimedio per accelerare i tempi della definitiva approvazione della proposta di legge; impegnando al contempo il Governo, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, ad intervenire tempestivamente per sanare la contraddizione contenuta nel testo legislativo. E ciò per l'evidente ragione che, restando inalterato il dettato dell'articolo 1 della legge 62/2000, sarebbe venuta meno la possibilità di assicurare da subito un sostegno a settori fondamentali del sistema dell'istruzione, quali appunto quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con conseguenze negative sul mantenimento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2000-2001.

Un urgente intervento legislativo si rendeva però necessario anche al fine di risolvere positivamente un ulteriore problema. La legge finanziaria per il 1999 aveva iscritto a bilancio, nel capitolo 1463 compreso nell'unità previsionale di base 10.1.2.1 (riferito alle scuole non statali), uno stanziamento di lire 220 miliardi. Nonostante l'utilizzazione di tale stanziamento fosse stata decisa con la direttiva n. 221 del 22 settembre 1999, la sezione

di controllo della Corte dei conti ha ricusato il visto e la registrazione dell'atto, eccependo la mancanza di una norma sostanziale a supporto dell'istituzione del capitolo 1463. Le somme là iscritte sono state provvisoriamente mantenute in conto residui 1999: ma il mantenimento in bilancio e l'immediata utilizzazione di quelle risorse dipendono da una soluzione legislativa rapida (e cioè operante prima dell'apertura del prossimo anno scolastico), senza della quale esse andrebbero irrimediabilmente perdute, anche in questo caso con danno dell'offerta formativa nel settore della scuola per l'infanzia. A tali questioni dà risposta il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, che si compone di un solo articolo. Esso rettifica, al comma 1, il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62; e conseguentemente, al comma 2, provvede ad assegnare le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate dalle somme recuperate per effetto della norma contenuta al precedente comma, in favore delle scuole elementari parificate e delle scuole materne non statali autorizzate, per queste ultime sulla base di un parametro unitario per sezione. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità dello Stato, il comma 3 dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio 2000 delle somme trasferite nel conto residui relativo all'anno 1999. Il comma 4, infine, contiene l'indicazione degli accantonamenti da utilizzare per la copertura della spesa prevista dal comma 1.

È il caso di segnalare che la Camera dei deputati ha modificato, recependo il parere espresso dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, i commi 3 e 4 del disegno di legge nel testo presentato dal Governo, al fine di eliminare ogni possibile elemento di imprecisione o genericità da cui sarebbero potuti derivare ostacoli all'immediata attuazione del provvedimento. Per la stessa ragione, ovvero per assicurare con il nuovo anno scolastico l'erogazione dei finanziamenti previsti in favore delle scuole materne non statali autorizzate e delle scuole elementari parificate, mi permetto di raccomandare all'Assemblea una sollecita approvazione del provvedimento, nell'auspicio che anche in Senato si realizzi la larghissima convergenza già registrata nell'altro ramo del Parlamento.

*Senatore PAPPALARDO*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo Amato-II)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (4760)

(presentato in data **26/07/00**)

*C. 7155 all'esame dell'Assemblea;*

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo Amato-II)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

(presentato in data **26/07/00**)

*C. 7156 all'esame dell'assemblea;*

Dep. GALEAZZI Alessandro, ALEMANNI Giovanni, ARMAROLI Paolo, BENEDETTI VALENTINI Domenico, BONO Nicola, CARRARA Antonio (Nucci), COLA Sergio, CUSCUNÀ Nicolò Antonio, DELMASTRO DELLE VEDOVE Sandro, FIORI Publio, FOTI Tommaso, FRAGALÀ Vincenzo, LO PRESTI Antonino, MALGIERI Gennaro, MANZONI Valentino, NERI Sebastiano, PORCU Carmelo, TRINGALI Paolo, ZACCHERA Marco

Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759)

(presentato in data **26/07/00**)

*C. 3969 concluso l'esame da parte della commissione;*

Sen. LAVAGNINI Severino, COVIELLO Romualdo, DIANA Lino

Legge quadro in materia di incendi boschivi (580-B)

(presentato in data **26/07/00**)

*S. 580 approvato in testo unificato da 13° Ambiente (TU con S. 3762, S. 3787, S. 3756, S. 1874, S. 1182, S. 988);*

*C. 6303 all'esame dell'Assemblea;*

Sen. MUNDI Vittorio, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO Dorianò, CORTELLONI Augusto, NAVA Davide, MISSERVILLE Romano, CIMMINO Tancredi, CIRAMI Melchiorre, BATTAGLIA Antonio, BESOSTRI Felice Carlo, BIANCO Walter, CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco, COZZOLINO Carmine, DUVA Antonio, ERROI Bruno, FILOGRANA Eugenio, IULIANO Giovanni, LEONE Giovanni, LO CURZIO Giuseppe, LORENZI Luciano, MAGLIOCCHETTI Bruno, MAGNALBÒ Luciano, MARINI Cesare, MARTELLI Valentino, MEDURI Renato, MONTAGNINO Antonio Michele, MUNGARI Vincenzo, MURINEDDU Giovanni Pietro, PINTO Michele, RESCAGLIO Angelo, ROBOL Alberto, VALLETTA Antonino

Istituzione di un tutore e di un fondo nazionale a favore del minore in difficoltà (4758)

(presentato in data **26/07/00**)

Sen. CARUSO Antonino, BUCCIERO Ettore, MACERATINI Giulio, MANTICA Alfredo, CENTARO Roberto, COSTA Rosario Giorgio, GRECO Mario, PASTORE Andrea, PREIONI Marco, VENTUCCI Cosimo, BASINI Giuseppe, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, BONATESTA Michele, BORNACIN Giorgio, BOSELLO Furio, CASTELLANI Carla, COLLINO Giovanni, COZZOLINO Carmine, CURTO Euprepio, CUSIMANO Vito, DANIELI Paolo, DE CORATO Riccardo, DEMASI Vincenzo, FLORINO Michele, MAGGI Ernesto, MAGLIOCCHETTI Bruno, MAGNALBÒ Luciano, MARRI Italo, MEDURI Renato, MONTELEONE Antonino, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, PALOMBO Mario, PEDRIZZI Riccardo, PELLICINI Piero, PONTONE Francesco, RAGNO Salvatore, RECCIA Filippo, SERENA Antonio, SERVELLO Francesco, SPECCHIA Giuseppe, SILIQUINI Maria Grazia, TURINI Giuseppe, VALENTINO Giuseppe, ZAMBRINO Arturo Mario, PASQUALI Adriana

Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762)

(presentato in data **26/07/00**)

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### **In sede referente**

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. LAVAGNINI Severino ed altri

Legge quadro in materia di incendi boschivi (580-B)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio

*S. 580 approvato in testo unificato da 13° Ambiente (TU con S. 3762, S. 3787, S. 3787, S. 3756, S. 1874, S.1182, S. 988); e modificato dalla Camera dei deputati – C. 6303)*

(assegnato in data **26/07/00**)

